

# **P** **q** **m**

**Piquemme**  
notiziario della Camera Civile di Padova

# **NOTIZIARIO**

**ANNO 20**  
**numero**

**02**

**dicembre**  
**2016**

## IN QUESTO NUMERO:

L'assemblea Nazionale 2016 di Firenze di UNCC, Avv. Maurizio Molinari . . . . .	pag. 3
Le problematiche connesse all'individuazione e alla nomina del consulente tecnico d'ufficio, Avv.ti Claudia Tramarin e Fiorenza Tomat . . . . .	pag. 4
Previdenza Forense - Gli esoneri temporanei, Avv. Franco Smania . . . . .	pag. 10
Il commercialista in pillole. Minimo o forfetario: questo il dilemma! Dott.ssa Martina Ometto . . . . .	pag. 11
Donazioni dirette ed indirette: i differenti riflessi sulla successiva circolazione dei beni immobili donati, Notaio Cristina Cassano e Dott.ssa Federica Cassano . . . . .	pag. 13
La Giustizia, Avv. Paolo Alvigini . . . . .	pag. 15
Per il Bene Comune, Prof.ssa Giorgia Zanon e Avv. Irene Bellon . . . . .	pag. 18
Il Processo Civile Telematico, Dott. Massimo Cester . . . . .	pag. 20
PAT: la strana faccenda, Matteo e Gianluca Zandonà . . . . .	pag. 23
Collaborazione con il Tribunale di Padova . . . . .	pag. 24
Prossimi appuntamenti con la Camera Civile . . . . .	pag. 24
Ci piace & non ci piace . . . . .	pag. 24

**Attendiamo i Vostri articoli, lettere, richieste,  
segnalazioni che potrete inviare  
al seguente indirizzo e-mail: [pqmpadova@gmail.com](mailto:pqmpadova@gmail.com)**

**Piquemme**  
Notiziario della Camera Civile di Padova  
**Anno 20 - N° 02**  
Dicembre 2016  
**Direttore Responsabile**  
Biancamaria Stivanello

Periodico di contenuto professionale  
Questo numero è stato chiuso il 16/12/2016  
Autorizzazione del Tribunale di Padova  
N. 1408 del 15 aprile 1994

**Comitato di Redazione**  
Giovanna Golfetto  
Marta Lico  
Lucio Squillace  
Fiorenza Tomat  
Valentina Zorzan

**Stampa:**  
Tipografia Veneta - Padova

# L'assemblea Nazionale 2016 di Firenze di UNCC

## di Maurizio Molinari, presidente della Camera Civile degli avvocati di Padova

**S**i è tenuta dal 28 al 30 ottobre u.s. l'assemblea annuale dell'Unione Nazionale Camere Civili.

Articolata, come di consueto, in una fase convegnistica, sviluppatasi nelle giornate di venerdì e sabato e in quella più propriamente congressuale di domenica 30 ottobre, l'assemblea ha visto la partecipazione di quasi tutte le Camere Civili associate.

Il tema dell'evento scelto quest'anno è stato: *“L'ingresso delle conoscenze esperte nel processo civile. Il consulente tecnico e gli altri ausiliari del Giudice. Aspetti critici e proposte di riforma”*.

L'argomento trattato, di grande attualità e di forte interesse, è stato a lungo esaminato e dibattuto dalle Camere territoriali che hanno visto nell'assemblea nazionale una importante occasione di confronto per la vita associativa.

Nella splendida cornice del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio sono intervenuti per i saluti di rito e per brevi considerazioni sul tema della CTU i presidenti della Corte d'Appello e del Tribunale di Firenze, il presidente dell'Ordine degli avvocati di Firenze avv. Sergio Paparo, il presidente del C.N.F. avv. Andrea Mascherin e il presidente della Cassa Forense avv. Nunzio Luciano.

Molto apprezzate sono state, poi, le relazioni introduttive del prof. Angelo Dondi, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Genova, che ha effettuato un sintetico e utile raffronto con le conoscenze esperte nel processo civile nell'ordinamento statunitense, del prof. Giuliano Scarselli, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Siena, che ha parlato della *“Competenza e specificità della CTU”*, del prof. Vincenzo Ansanelli dell'Università di Genova che ha trattato il tema della *“Nullità della CTU”* e del prof. Michele Taruffo, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Pavia che ha, invece, affrontato l'argomento delle *“Prove scientifiche e neuroscienze”*.

Nel tardo pomeriggio ha, poi, fatto seguito una tavola rotonda in cui il prof. Enrico Gabrielli, ordinario di diritto civile presso l'Università di Roma *“Tor Vergata”* e il prof. Ferruccio Auletta, ordinario di diritto processuale presso l'Università di Napoli Federico II, hanno discusso, unitamente al presidente del Tribunale di Firenze e ad altri giudici di *“Consulenza nel processo arbitrale”* e su *“La scelta del CTU: del giudice o delle parti?”*.

Non meno interessanti sono state le relazioni di sabato curate dal prof. Claudio Consolo, a noi ben noto, del prof. Francesco Paolo Luiso, del prof. Bruno Sossani, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Roma Tor Vergata che hanno discusso sul tema degli *“ausiliari nel processo esecutivo”*, *“del commissario ad acta in caso di esecuzione, contro la P.A.”* e *“della distribuzione degli incarichi”*.

Nel pomeriggio di sabato le Camere territoriali hanno avuto spazio per esporre le proprie relazioni e proposte.

Anche la Camera Civile di Padova ha partecipato alla discussione con una relazione oggetto di lunga preparazione.

Ci siamo chiesti cosa di diverso ed ulteriore si poteva dire su un tema che immaginavamo venisse sviscerato in tutti i suoi aspetti da professori universitari e magistrati e così, per cercare di realizzare qualcosa di originale, qualche settimana prima dell'assemblea nazionale abbiamo pensato di predisporre un'indagine conoscitiva presso i Giudici del nostro Tribunale volta a cogliere gli aspetti critici che spesso contraddistinguono la nomina del consulente tecnico da parte del Giudice.

Quello dell'individuazione e della nomina del CTU è un tema particolarmente caro agli avvocati, che molto spesso li porta a interrogarsi, a seconda delle situazioni, sull'effettivo rispetto del criterio della rotazione, così come attualmente disciplinato dall'art. 22 delle disp. att. cpc, oppure sulla sua validità.

**Gli aspetti peculiari che abbiamo tenuto presente sono sostanzialmente due.**

Quello della necessità per il Giudice – sempre più spesso ed in ambiti quanto mai ampi ed inediti – di decidere le controversie avvalendosi di specifiche nozioni tecniche che, oltre generalmente a non appartenere, egli comunque non potrebbe utilizzare, malgrado la tradizionale definizione di *“peritus peritorum”*, a causa del divieto di scienza privata postagli dal nostro sistema processuale.

Dall'altro, quello del conflitto che inevitabilmente si innescava tra l'obiettivo necessità di un'adeguata rotazione degli incarichi di CTU e l'altrettanto indubbia necessità che, ai fini di ben giudicare, il magistrato possa contare sull'apporto di un consulente affidabile in quanto precedentemente e positivamente *“testato”*.

Noi avvocati conosciamo perfettamente le criticità della CTU, ma per una volta abbiamo voluto metterci dalla parte dei magistrati per comprendere le dif-

ficoltà che affrontano quotidianamente nel gestirle e, al contempo, raccogliere idee e suggerimenti al fine di migliorare la situazione.

A tal proposito devo sottolineare il grande interesse e la totale disponibilità dimostrati da tutti i magistrati del Tribunale di Padova che hanno partecipato attivamente all'indagine/intervista, talvolta addirittura avanzando anche interessanti proposte di riforma dell'attuale normativa.

L'intervento realizzato dalla nostra Camera Civile all'assemblea nazionale di Firenze ha voluto analizzare in particolare l'aspetto dell'individuazione del CTU dal punto di vista del Giudice, quale soggetto direttamente interessato alla fase della nomina.

Il metodo utilizzato è consistito nella predisposizione di un sondaggio che, ponendo ai Giudici quattro principali domande, ci ha permesso di raccogliere le loro osservazioni sugli aspetti più critici dell'individuazione dei consulenti, ovvero la tenuta dell'albo e la validità del criterio di rotazione, nonché, infine, le loro proposte di riforma sia delle norme che della prassi attualmente seguite.

Anche per dare la giusta visibilità alla Commissione Giovani il direttivo della Camera Civile ha pensato di affidare l'indagine statistica ad alcuni membri della stessa che hanno profuso nell'iniziativa grande impegno e passione.

Ne è conseguito un lavoro di pregio, molto apprezzato dai numerosi colleghi intervenuti all'assemblea nazionale, che contribuirà a costituire la base per le riflessioni di una commissione composta da esponenti delle Camere Civili più attive sul tema.

Questo progetto di studio, al quale siamo onorati di partecipare, dovrà approfondire le criticità dell'attuale disciplina della CTU e studiare i possibili correttivi.

Intanto un primo risultato è già stato ottenuto in quanto il Presidente del Tribunale di Firenze con una circolare del 21/11/2016 inviata a tutti gli ordini delle professioni maggiormente interessate agli incarichi peritali (medici, commercialisti, ingegneri, ma anche biologi, chimici, consulenti in proprietà industriali, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, periti agrari, periti industriali, psicologi e veterinari) ha convocato un tavolo tecnico per lo studio e l'adozione di un protocollo contenente requisiti più specifici che attestino la *“speciale competenza tecnica”* di coloro che intendano entrare a far parte dell'Albo dei CTU del Tribunale.

È sicuramente costruttivo oltreché opportuno che tale approfondimento venga effettuato congiuntamente con tutti i soggetti istituzionali previsti dal codice di procedura civile per i suddetti adempimenti, e con altri soggetti portatori di interessi qualificati sull'argomento, anche al fine dell'adozione di un protocollo condiviso che preveda requisiti più specifici che attestino la *“speciale competenza tecnica”* di coloro che intendono entrare a far parte dell'Albo di CTU e periti del Tribunale e che individui (non a titolo tassativo, né esaustivo) una casistica di violazioni dei doveri ed obblighi del CTU in presenza dei quali possa ritenersi giustificato l'avviso di un procedimento disciplinare, oltre che un codice disciplinare che esemplifichi ipotesi di violazioni cui possa ritenersi proporzionata l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 20 disp. att. cpc.

Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che la Camera Civile di Padova abbia contribuito all'ideazione di tale iniziativa.

Mi corre l'obbligo di ringraziare per il lavoro svolto tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati nell'effettuazione delle interviste ai Giudici del nostro Tribunale e, soprattutto, nell'elaborazione dei dati raccolti al fine dell'individuazione di possibili soluzioni migliorative.

Un particolare ringraziamento va a Fiorenza Tomat che ha coordinato i colloqui con i Giudici, a Giovanna Bettiato e a Claudia Tramarin che hanno predisposto la relazione conclusiva esponendola poi con eloquio brillante e sicuro all'assemblea nazionale.

Prossimo impegno sarà quello di verificare se anche presso il Tribunale di Padova si renderà possibile costituire un tavolo tecnico sulla falsariga di quello organizzato a Firenze.

Per il momento possiamo in ogni caso rallegrarci del fatto che la Camera Civile patavina può contare su giovani colleghi seri e preparati, sempre pronti ad aderire con entusiasmo alle iniziative più utili per il buon funzionamento della giustizia locale.

Sono loro la linfa della nostra associazione.

Il futuro della Camera Civile di Padova è in buone mani.

Maurizio Molinari

# Le problematiche connesse all'individuazione e alla nomina del consulente tecnico d'ufficio.

Esposizione dei risultati emersi dall'indagine condotta presso il Tribunale e l'Ufficio del Giudice di Pace di Padova, criticità del sistema e proposte di riforma ragionate

di Claudia Tramarin e Fiorenza Tomat, Commissione Giovani della Camera Civile degli avvocati di Padova

## INTRODUZIONE

Viviamo in una società nella quale, grazie al continuo progresso tecnologico e scientifico, è sempre più avvertita la necessità di specializzazioni e specifiche competenze tecniche.

È naturale che detta esigenza si riversi anche nell'ambito del contenzioso, in quanto i giudizi, ben si sa, rispecchiano i bisogni della collettività, sebbene nel loro aspetto patologico. Con frequenza sempre maggiore, perciò, ai Giudici viene chiesta la soluzione di particolari questioni tecnico-scientifiche.

Il sistema processuale, quindi, non può che cercare di adattarsi a tali nuove esigenze sistematiche, consentendo l'ingresso delle consulenze esperte alle migliori condizioni possibili.

Necessità, questa, in parte colta dal legislatore che, anche in un'ottica deflattiva del contenzioso, negli ultimi anni ha introdotto l'accertamento tecnico preventivo *ex art. 696 c.p.c.* e l'ormai più che diffusa consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, *ex art. 696-bis c.p.c.*, nonché la procedimentalizzazione del contraddittorio sulla prova scientifica modificando l'*art. 195 c.p.c.*

Anche per tali ragioni il tema dell'ingresso delle consulenze esperte nel processo civile, ad oggi, risulta di rilevantissima importanza, sia per la centralità della perizia rispetto alla definizione delle liti, sia per le problematiche di non poco conto sottese all'individuazione dell'esperto, in relazione alla normativa dettata dalle disposizioni attuative del Codice di rito.

Per questo motivo, la Camera Civile di Padova, aderendo al tema proposto dall'Assemblea Nazionale delle Camere Civili, ha deciso di sviluppare una riflessione sul tema partendo da un punto di vista diverso sia rispetto all'indagine dottrinale e giurisprudenziale, sia rispetto ai rilievi pratici sollevati dell'Avvocatura, nel tentativo di comprendere, al di fuori di ogni logica di parte, luci e ombre della normativa vigente in tema di nomina del consulente tecnico.

Puntando ad una riflessione che fosse il più condivisa possibile, nel rispetto di quell'esigenza di confronto e scambio che sempre dovrebbe alimentare il dialogo tra i vari componenti del sistema Giustizia, l'indagine mira a determinare, in termini statistici, le problematiche e le zone d'ombra che la normativa vigente in tema di consulenza tecnica d'ufficio rappresenta per i Giudici, quali diretti interessati nell'individuazione del perito e nella verifica dell'espletamento dell'incarico in termini di effet-

tiva terzietà, imparzialità e competenza, focalizzando l'attenzione sugli standard valutativi delle conoscenze esperte nel nostro foro quali necessari condizionamenti del ruolo decisorio del Giudicante.

L'esposizione, pertanto, prenderà le mosse dall'analisi dei dati raccolti nei colloqui tenuti con i Giudici del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace, attraverso la proposizione di quattro principali domande che ci consentiranno d'individuare gli aspetti più critici dell'attuale sistema, per passare, poi, a concludere la trattazione con l'esposizione degli interventi che consentirebbero di eliminare o quantomeno evitare i problemi che quotidianamente, anche noi avvocati, avvertiamo in merito alla nomina dei CC.TT.UU.

Siamo peraltro a rappresentare sin da subito un sentito ringraziamento a quanti si sono resi disponibili in queste ultime settimane e anche a coloro che non hanno potuto prendere parte all'indagine per vari impegni professionali, poiché, senza la disponibilità e il coinvolgimento che i Giudici hanno dimostrato, questo lavoro non avrebbe potuto essere così prezioso, come riteniamo sia sotto il profilo della collaborazione tra gli operatori del diritto, più che sotto il profilo dei contenuti, che lasceremo giudicare a chi ci legge.

Sempre a fronte di tale collaborazione, infine, ci è sembrato opportuno domandarci e dare spazio ad una breve riflessione sull'ausilio che potrebbe essere fornito in proposito anche da parte dell'Avvocatura, quale necessario interlocutore processuale e portatore dell'interesse dei cittadini. Perché, non va dimenticato, il processo è e deve essere funzionale alle parti e ai loro interessi.

## LA TENUTA DELL'ALBO DEI CONSULENTI, CRITICITÀ RILEVATE DAI GIUDICI E PROPOSTE DI RIFORMA

Volendo svincolare l'approfondimento dai meri criteri routinari nell'affidamento degli incarichi, è pertanto opportuno fare anzitutto chiarezza circa la tenuta dell'albo e l'accesso alla consultazione dello stesso da parte dei magistrati.

Ai sensi degli artt. 14-16 disp. att. c.p.c., l'ingresso nell'albo dei singoli esperti viene deliberato da una commissione composta dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e un esponente dell'Ordine professionale cui appar-

tiene il richiedente, chiamata a vagliare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Una volta formato, il controllo sull'albo spetta al Presidente del Tribunale il quale, ai sensi dell'art. 23 disp. att. c.p.c., *“vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici”*.

Per l'attuazione di tale vigilanza il Presidente incarica un cancelliere alla tenuta del registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Il cancelliere deve quindi notiziare costantemente il Presidente del Tribunale, onde consentire allo stesso di effettuare il controllo posto dalla norma e di intervenire tempestivamente, mediante circolari, a segnalare eventuali discrepanze o forzature. Controllo che, nel pieno rispetto della norma, nel nostro Foro avviene con cadenza semestrale.

Prima di passare ad analizzare i dati emersi dal sondaggio, peraltro, è necessario tenere in considerazione un paio di premesse d'interesse pratico.

L'albo dei consulenti del Tribunale di Padova attualmente è aggiornato al 2014 ed è tuttavia già in fase di ulteriore ristimazione, allo scopo di eliminare le contingenti difficoltà di consultazione che, come si vedrà in seguito, sono emerse anche nel corso dei colloqui con i giudici. Pertanto, anche in merito all'obbligo di revisione, il Tribunale di Padova è perfettamente aderente all'aggiornamento quadriennale imposto dall'art. 18 disp. att. c.p.c.

A tal proposito sembra giusto segnalare che, in sede di Assemblea Nazionale delle Camere Civili, in occasione della presentazione dei dati raccolti dalle varie Camere territoriali sul rispetto delle norme in materia di tenuta degli albi nei rispettivi fori di appartenenza, abbiamo avuto modo di constatare come il Tribunale di Padova sia particolarmente in linea con il dato normativo. Circostanza senz'altro positiva e da addebitarsi, in parte, alla peculiare attenzione posta sul tema dall'attuale Presidente, Dott. Fusaro, probabilmente dovuta anche alla sensibilità sviluppata su questi aspetti nel corso della precedente carriera ispettiva.

Con riferimento alla consultazione, l'albo tenuto presso il Tribunale di Padova, contenente i contatti e le specializzazioni degli esperti – laddove indicati, cioè in pochissimi casi – così come ci è stato riferito nel corso delle diverse interviste, si trova all'interno di una cartella condivisa cui hanno accesso i giudici del Tribunale in *file* PDF, oppure, in formato Excel, sì da permetterne la ricerca in modo più rapido e funzionale.

Alcuni magistrati, inoltre, ci hanno riferito la possibilità di verificare, tramite la *Consolle Magistrati*, la natura, il numero e la liquidazione degli incarichi precedentemente svolti dai vari consulenti, ma solamente accedendo alla cartella specifica del singolo esperto, attraverso l'inserimento del nome e cognome. Questo limite va da sé che vanifica l'utilità effettiva dello strumento, nella misura in cui non consente di operare una ricerca dell'esperto ignoto in base alle competenze.

Con riferimento all'Ufficio del Giudice di Pace, invece, va precisato che, attualmente, i Giudici non hanno accesso alla *Consolle Magistrati* e non hanno nemmeno un *file* consultabile telematicamente. I Giudici di Pace ci hanno riferito di avere a

disposizione solamente lo stampato del *file* PDF contenente l'albo del Tribunale, che, data l'ampiezza, rende pressoché impossibile una efficace consultazione.

Questa differenza comporta chiaramente maggiori difficoltà pratiche nell'utilizzo critico dello strumento e, quindi, complicazioni nell'applicare il criterio di rotazione nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23 disp. att. c.p.c.

Sempre con riguardo ai Giudici di Pace, va, altresì, considerato che la diversità di competenza spettante all'Ufficio, sia per materia che per valore, fa sì che il criterio di rotazione sia di più facile applicazione pratica, soprattutto in ambito di consulenze medico-legali. Invero, essendo più rari i quesiti di particolare complessità, parimenti è meno avvertita l'esigenza di conferire l'incarico ad esperti di comprovata esperienza. Tuttavia, non sono mancate le segnalazioni di problematiche frequenti, soprattutto qualora oggetto dell'approfondimento tecnico siano ricostruzioni dinamico-cinematiche o valutazioni tecniche su questioni specialistiche, dove l'apporto del professionista si rivela dirimente per la soluzione della controversia.

Passando, quindi, ad analizzare i dati emersi dai colloqui con riferimento al problema della consultazione e tenuta dell'albo, la prima domanda sottoposta ai giudici è stata: *“Ritiene che l'albo dei consulenti tenuto presso il Tribunale sia completo ed utile per la nomina del c.t.u.?”*

Il 93,3 % dei Giudici del Tribunale e il 100% dei Giudici di Pace ha risposto no.

Con riferimento ai Giudici del Tribunale, alla richiesta di motivare la risposta negativa il 58,3% ha risposto che l'albo non permette di individuare le specifiche materie di competenza o la specializzazione dell'esperto all'interno delle categorie professionali (*ndr* non tutti gli ingegneri, ad esempio, sono esperti in ricostruzioni dinamiche, cinematiche o vizi di costruzione. Lo stesso vale per i commercialisti, non tutti, infatti, sono esperti in materia bancaria).

Il 54,2% dei Giudici, inoltre, ha rilevato che l'albo non è affidabile perché non è aggiornato. Tanto i Giudici del Tribunale che i GdP riferiscono essere capitato diverse volte di nominare consulenti che non esercitano più o che sono addirittura deceduti. Per converso, l'albo non contiene i nuovi esperti ammessi. Pertanto, essendo l'albo di Padova in linea con l'aggiornamento quadriennale, forse, sarebbe auspicabile una riforma dell'art. 18 disp. att. c.p.c.

Con riferimento esclusivo ai Giudici di Pace, invece, le diverse esigenze e criticità presenti nell'ufficio spiegano i dati emersi. Ben il 100% degli intervistati, infatti, auspica che venga loro data la possibilità di consultare telematicamente un albo aggiornato, completo delle varie categorie professionali e contenete l'indicazione dei recapiti presso i quali contattare i consulenti.

## **IL CRITERIO DI ROTAZIONE, LIMITI D'APPLICAZIONE**

Abbiamo ritenuto, poi, che un'indagine sulle problematiche connesse alla nomina dell'esperto dovesse necessariamente trattare anche la tematica relativa ai parametri di individuazione del consulente.

Prima di passare ad analizzare i risultati ottenuti, appare opportuno evidenziare come le disposizioni di cui agli artt. 191 e ss. c.p.c., incluse le disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura Civile, non indichino espressamente quali siano

i criteri di scelta cui debbano attenersi i giudici al momento della nomina dell'esperto.

Tuttavia, l'art. 23 disp. att. c.p.c., prevedendo che il Presidente del Tribunale sia chiamato a vigilare affinché *“senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio”*, impone indirettamente ai giudici di rispettare il criterio di rotazione. Criterio che, sebbene non sia stabilito debba essere il solo da prendere in considerazione al momento della nomina, è altresì l'unico ad essere normativamente previsto e al quale, pertanto, deve essere senz'altro riconosciuta prevalenza.

A riguardo, dati i dubbi interpretativi, preme soffermarsi onde determinare il contenuto specifico dell'obbligo posto in capo al singolo giudice, per stabilire se l'applicazione del limite del 10% debba essere riferita al numero di incarichi conferiti da parte del singolo o se, invece, debba riferirsi al numero di incarichi conferiti dall'insieme dei giudici appartenenti all'ufficio.

Sul punto è intervenuta di recente la Corte di Cassazione [Cass. S.U. sent. 18.05.2016 n. 10157] specificando come *“La regola fondamentale stabilita dalla norma in esame è che ‘gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'albo’ mentre la successiva specificazione relativa al limite del 10% (che è stata introdotta dall'art. 52 della legge 69/09) costituisce un criterio che deve essere applicato dal Presidente del Tribunale”*.

Opportunamente individuato il contenuto dell'obbligo, va evidenziato, d'altra parte come l'adozione di un criterio di rotazione puro, basato su un albo che presenta le criticità in precedenza rilevate, possa comportare molteplici conseguenze negative.

Infatti, vi è il rischio che la nomina di un esperto non conosciuto, che successivamente si riveli impreparato o non sufficientemente competente, causi al procedimento complicazioni e lungaggini ulteriori. Un elaborato deficitario o ambiguo, in primo luogo, impedisce alle parti di trovare un accordo procrastinando la decisione al giudice, secondo, poi, complica la decisione del magistrato dal punto di vista motivazionale, esponendo così la sentenza al rischio di contestazioni e critiche anche in sede di gravame, contribuendo, in ultima, ad aggravare la già imponente mole di contenzioso pendente.

Proprio a fronte di tali considerazioni, il secondo quesito è stato: *“Il criterio di rotazione è l'unico che tiene in considerazione al momento della nomina?”*

Il 95,8% dei Giudici del Tribunale e il 100% dei Giudici di Pace ha risposto negativamente.

La netta prevalenza del dato, impone di analizzare le motivazioni a riguardo adottate da parte dei giudici, tralasciando dalla trattazione, per brevità, le risposte riguardanti ipotesi peculiari che, oltre a presentarsi con minor frequenza, costituiscono casi in cui sia addirittura necessario, secondo la norma di riferimento, prediligere altri criteri. Ad esempio, la circostanza in cui vi sia l'esigenza di garantire maggiormente l'imparzialità del consulente, nominando esperti al di fuori del circondario, oppure la necessità di reperire conoscenze talmente specifiche e singolari da non essere ricomprese nelle categorie dell'albo.

Escludendo le predette ipotesi, i dati più interessanti emersi dall'indagine, riguardano l'importanza attribuita dai giudici al criterio della fiducia, da intendersi come compro-

vata esperienza della competenza e preparazione dell'esperto quale consulente d'ufficio, in grado di redigere elaborati che siano di effettivo ausilio per il giudicante sia sotto il profilo dell'eshaustività dell'accertamento che dell'argomentazione.

Infatti, l'82%, la stragrande maggioranza dei giudici sentiti, tanto del Tribunale che del Giudice di Pace, ha dichiarato di prediligere tale criterio per le questioni più delicate o complesse, assegnando l'incarico ad un esperto di comprovata esperienza e competenza specifica, applicando la rotazione continua tra un'ampia rosa di esperti selezionati nel tempo anche grazie al proficuo passaparola da parte della Sezione e dell'Ufficio.

Ciò permette, nella maggioranza dei casi, di evitare consulenze inadeguate o confusionarie che non siano di alcun aiuto per la controversia. Non a caso, i giudici che hanno dichiarato di applicare questo tipo di correttivo al criterio di rotazione, a differenza degli altri, ha dimostrato un altissimo grado di soddisfazione complessiva in merito agli elaborati peritali.

Gli stessi giudici hanno altresì dichiarato di testare esperti a loro sconosciuti, di poca esperienza o di nuovo ingresso nell'albo, nei casi più semplici così da poterne verificare le capacità laddove vi siano minori rischi di ricadute negative per il processo.

Tali riflessioni peraltro non sono prive di pregio; è sufficiente, a riguardo, soffermarsi ad osservare le norme in materia di formazione dell'albo per verificare come, in effetti, al momento dell'ingresso non sia richiesto nessun vaglio sostanziale sulla preparazione dell'esperto che faccia richiesta d'iscrizione.

Infatti, la norma, artt. 14-16 disp. att. c.p.c., a parte requisiti di tipo formale come la residenza nel circondario, l'iscrizione ad un albo professionale e la specchiatezza (che si riduce alla verifica dell'assenza di precedenti penali risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale), non impone un vaglio di tipo sostanziale sulla competenza dell'esperto, tanto di tipo tecnico, quanto di tipo processuale.

Rispetto alla competenza tecnica, infatti, la norma si limita a stabilire che l'aspirante presenti unicamente i titoli e i documenti che dimostrino le qualifiche professionali, sui quali, concretamente, è in grado di esprimersi con completezza soltanto l'esponente del rispettivo ordine di appartenenza. Senza, peraltro, che sia richiesta anche una preparazione di tipo processuale dell'esperto, che permetta allo stesso di avere maggior consapevolezza dei compiti e dell'importanza del ruolo svolto dal consulente all'interno del processo. Ciò significa essenzialmente che chiunque sia iscritto in un albo professionale potrebbe ottenere di essere inserito anche nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio. A ben vedere questo non è nemmeno nell'interesse dei consulenti che, invece, hanno investito in una buona preparazione.

D'altra parte è innegabile, invece, come adeguate conoscenze delle regole processuali condizionano in maniera essenziale la qualità e soprattutto la regolarità del lavoro peritale. Nella realtà mai nessun legislatore, tuttavia, si è preoccupato di prescrivere un percorso formativo specifico per i tecnici chiamati a svolgere il ruolo di consulente tecnico del giudice. Anche questo dato di fatto dovrà essere tenuto a mente in un'ottica di riforma.

Diversi giudici, infatti, hanno riferito essere accaduto che consulenti d'ufficio eseguissero le operazioni peritali senza darne preavviso ai consulenti di parte nominati e, dunque, senza la loro presenza, in palese violazione del principio del

contraddittorio, oppure, con riferimento ai procedimenti 696 bis c.p.c., che non eseguissero nemmeno il tentativo di conciliazione prima di depositare l'elaborato, così vanificando totalmente l'utilità dello strumento. Un altro aspetto rilevato dagli intervistati sull'importanza del ruolo del consulente è che, molto spesso, la fase dell'accertamento tecnico rappresenta il momento più opportuno per le parti di trovare un accordo, soprattutto nei casi in cui l'accertamento di tipo tecnico sia dirimente ai fini della controversia. Motivo per cui è ancora più rilevante che l'esperto, anche quale ausiliario del Giudice, acquisisca piena consapevolezza del proprio ruolo.

A ben vedere è interesse anche degli iscritti all'albo che vi sia una maggior selezione e specificazione delle competenze, quale meccanismo premiante che permetterebbe di ridurre la concorrenza di colleghi meno esperti nominati esclusivamente in virtù della rotazione.

A parere di scrive, pertanto, le misure correttive del criterio di rotazione puro concretamente adottate dai magistrati appaiono più che condivisibili, risultando, anzi, necessarie dal punto di vista di una buona amministrazione della giustizia.

Passando ad analizzare le risposte del Giudice di Pace, infine, va evidenziato come, per loro stessa ammissione, le specifiche competenze attribuite all'Ufficio ai sensi dell'art. 7 c.p.c. non giustificano la deroga al criterio di rotazione, quanto meno per le questioni medico legali (ferme restando le difficoltà legate al mancato aggiornamento dei nominativi), mentre per le competenze diverse dichiarano di affidarsi con pari rilevanza al criterio della fiducia.

Da evidenziare, poi, il peculiare dato relativo al 50% dei Giudici di Pace che, anche a causa delle competenze attribuitigli ai sensi dell'art. 7 c.p.c. in materia di danni prodotti dalla circolazione di veicoli e natanti, ha affermato di valutare, prima della nomina, non solo che non sussistano cause di incompatibilità ma, anche, di convenienza o opportunità tra l'esperto ed una delle parti.

Ciò che è quindi emerso con tutta evidenza dalle risposte dei giudici, anche di pace, resta l'importanza assegnata al criterio della fiducia rispetto a quello della rotazione.

A fronte di tale dato, dunque, la conseguenziale domanda posta è stata volta a registrare l'opinione dei giudici rispetto al criterio di rotazione.

Orbene, il 62,5% dei giudici del Tribunale e il 50% dei giudici di pace ha espresso parere pienamente positivo sul criterio di rotazione così come attualmente disciplinato.

Sebbene questo dato *prima facie* possa apparire in contrapposizione rispetto a quanto precedentemente emerso, visto che la stragrande maggioranza della totalità dei giudici ha dichiarato di prediligere o dare pari rilevanza al criterio della fiducia rispetto a quello di rotazione, in realtà, una lettura comparata delle risposte, sembra ribadire quanto già rilevato.

La risposta positiva a tale ultima domanda, infatti, dimostra che, secondo i giudici, la criticità del sistema non starebbe nell'adozione del criterio di rotazione in sé e per sé, che, anzi, rappresenta un criterio d'equità e trasparenza, bensì il problema risiederebbe nella formazione e tenuta dell'albo, che non essendo attualmente in grado di garantire la preparazione degli esperti ivi inseriti come consulenti d'ufficio, costringerebbe il giudice ad adottare dei correttivi al criterio di rotazione, proprio al fine di garantire una più adeguata amministrazione della giustizia.

Il 25% dei giudici del Tribunale dichiara, inoltre, che il criterio di rotazione dovrebbe essere rivisto adottando dei correttivi, motivando a riguardo che una rotazione continua ed

effettiva su un numero così ampio di esperti non permetterebbe ai consulenti di acquisire la professionalità e le competenze specifiche di fatto richieste anche in termini di preparazione processuale e di corretta gestione dei rapporti con le parti e i rispettivi consulenti.

Riassumendo, i risultati emersi dalle indagini in merito all'adozione e all'opportunità di utilizzazione del criterio di rotazione dimostrano come attualmente, senza l'adozione di adeguati correttivi, tale criterio, pur rimanendo sulla carta un criterio condivisibile, di equità e trasparenza, comporti più problematiche che aspetti positivi da imputare, principalmente, alla mancanza di selezione degli esperti al momento dell'ingresso nell'albo.

## LE PROPOSTE DEI GIUDICI

Una volta analizzate le criticità rilevate dai giudici, appare opportuno esaminare le proposte dagli stessi avanzate in un'ottica di riforma. Proposte che, come si avrà modo di vedere, rendono ancora più manifeste le problematiche evidenziate.

Partendo dalle risposte del tribunale, il 66,7%, quindi i due terzi dei giudici del Tribunale sentiti, auspica una maggior preparazione degli esperti sulle norme processuali, nonché sul ruolo stesso che riveste il consulente all'interno del processo, anche in merito all'importanza del contraddittorio delle parti.

In un'ottica di economia processuale e di soluzioni alternative alla definizione del contenzioso, non è da sottovalutare, infatti, l'apporto che è in grado di fornire un bravo consulente, preparato e consapevole del proprio ruolo.

Sempre in tal senso, si segnala che il 50% dei giudici ha espresso l'esigenza di inserire all'interno dell'albo la possibilità di individuare le specializzazioni dei consulenti e le specifiche materie di competenza. Il 33,5%, ritiene opportuno che l'albo sia aggiornato con maggiore frequenza e ne venga implementata e semplificata la consultazione.

In entrambi i casi si richiede, quindi, una maggiore settorializzazione a monte (*ndr* quindi al momento di iscrizione all'albo), che permetterebbe ai magistrati di scegliere con più facilità il consulente più adatto alla singola questione.

Con riferimento alle proposte formulate dai Giudici di Pace, segnaliamo che il 100% chiede venga data loro la possibilità di consultare un albo per via telematica, completo dei dati per contattare i consulenti.

Abbiamo trovato di particolare interesse, infine, la parte dei colloqui in cui i Giudici hanno esposto le loro proposte di riforma dallo spiccato senso pratico, cui abbiamo deciso di dedicare un apposito specchietto riepilogativo.

## RIFLESSIONI SULLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DELL'ESPERTO

Di particolare rilievo, per conto di chi scrive, è inoltre il dato riportato in merito all'esigenza di rivedere il sistema disciplinare/sanzionatorio dei consulenti. Sebbene solamente il 15% dei Giudici abbia segnalato questa necessità, è di estremo interesse soffermarsi ad analizzare quest'aspetto.

Il tema merita di essere approfondito, innanzitutto, attraverso una breve disamina della normativa. Una volta ottenuta l'iscrizione all'albo, l'esperto assume degli obblighi ben precisi, che è possibile raggruppare in due categorie omogenee.

In primo luogo, il consulente assume l'obbligo di conservare i requisiti richiesti per l'iscrizione, ed in particolare la speciale competenza e la condotta morale specchiata. In secondo luogo, assume l'obbligo di adempiere "bene e fedelmente" (così recita la formula del giuramento, ex art. 193 c.p.c.) i propri incarichi e, quindi, di essere imparziale, attento, scrupoloso, rispettoso della legge (anche processuale).

Ai sensi dell'art. 19 disp. att. c.p.c., infatti, costituiscono condotte rilevanti sul piano disciplinare il venir meno della specchiatezza, intesa come condotta morale, così come la mancata puntuale osservanza degli obblighi derivanti dai loro incarichi. Proprio quest'ultime sono le ipotesi più frequenti ed interessanti da analizzare.

Tralasciando le ipotesi più gravi, che potrebbero addirittura integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 366 c.p., tra le condotte di rilevanza disciplinare che, più frequentemente, sono emerse anche nel corso dei colloqui, sono la violazione del contraddittorio, l'introduzione di documentazione e altri quesiti processuali che di volta in volta sorgono nel corso delle operazioni, l'omissione informativa al giudice di eventuali problematiche con le parti, l'assenza ingiustificata all'udienza fissata per prestare il giuramento ed assumere l'incarico, il ritardo ingiustificato nel deposito della relazione scritta. Vale la pena ricordare, peraltro, che il ritardo nel deposito della relazione, oltre a costituire un illecito disciplinare, espone il c.t.u. alla decurtazione del compenso nella misura di un quarto, ex art. 52, comma 2, d.p.r. n. 115 del 2002.

Secondo quanto previsto sul procedimento disciplinare, artt. 19 e ss. disp. dtt. c.p.c., il singolo magistrato dovrebbe segnalare il consulente inadempiente al Presidente del Tribunale, il quale avrà a sua volta il compito d'interessare il comitato disciplinare, composto dallo stesso Presidente del Tribunale, dal procuratore della Repubblica e da un esponente dell'ordine professionale di appartenenza dell'esperto.

Visto che i profili problematici segnalati in sede di colloquio con i giudici possono costituire profili di responsabilità disciplinare, sarebbe pertanto opportuno responsabilizzare maggiormente sul punto i cc.tt.uu. e, dall'altro, sensibilizzare i giudici in merito all'importanza delle segnalazioni, onde consentire al procedimento disciplinare di fungere da utile strumento di garanzia e controllo.

Questo tipo di filtro potrebbe funzionare anche nell'interesse degli stessi consulenti, quale momento selettivo che permetta di evitare la concorrenza di colleghi meno preparati e attenti.

## RIFLESSIONI IN TEMA DI LIQUIDAZIONE

Un altro importante aspetto evidenziato, invece, da parte dei giudici del Tribunale, con interessanti ricadute riguardo alla garanzia di professionalità e competenza dell'esperto come consulente, riguarda il compenso spettante ai sensi delle tariffe previste dal D.M. 30 maggio 2002, recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale", pubblicato nella G.U. 5 agosto 2002, n. 182.

A tal riguardo, il 33,3% dei giudici del Tribunale ha segnalato l'esigenza che le tariffe vengano riviste ed aggiornate negli importi che, in taluni casi, sarebbero davvero irrisori

e svilenti, soprattutto con riguardo a determinate categorie di esperti. Invero gli importi liquidabili a rigor di tariffe per alcune professioni, ad esempio con riguardo agli interpreti, risultano talmente modesti da disincentivare gli stessi esperti ad eseguire l'incarico affidatogli.

Non risulta priva di pregio, infatti, a parere di scrive, l'osservazione secondo la quale la previsione di compensi più dignitosi, garantirebbe anche un maggior investimento da parte delle diverse categorie professionali nella preparazione come consulente d'ufficio dell'esperto, evitando che si avvicino all'incarico professionisti di limitata competenza tecnica. È evidente che, tanto più gli importi risulteranno modesti, con maggiore frequenza i professionisti di elevata caratura opereranno per altri settori.

D'altra parte occorrerà controbilanciare questa necessità con l'esigenza di garantire che l'adeguamento delle tariffe non si traduca nella previsione di costi esagerati o tali da essere equiparati ai compensi professionali, il cui onere, gravando sulle parti, rischierebbe di aumentare eccessivamente il costo del processo, riducendosi in una sorta di ostacolo alla giustizia nei confronti di chi ha limitate disponibilità economiche.

Cionondimeno questa segnalazione costituisce senz'altro un interessante spunto di riflessione in un'ottica di riforma.

## RILIEVI SISTEMATICI E PROPOSTE DI RIFORMA RAGIONATE SULLA CRITICITÀ DEL SISTEMA

In ultima analisi, ciò che emerge dai dati presentati è una difformità tra il sistema così come disciplinato dalle norme, basato sul criterio di rotazione, e il metodo d'individuazione del c.t.u. adottato da parte dei giudici. Discrepanza che, come ha evidenziato il sondaggio, è da attribuirsi all'esigenza che venga maggiormente garantita la competenza dei consulenti iscritti all'albo. Circostanza, peraltro, che sarebbe auspicabile anche nell'interesse di tutte le parti processuali.

Dunque, in un'ottica propositiva, le soluzioni da adottare devono essere volte a garantire una certa competenza e preparazione dei consulenti iscritti all'albo, attraverso una maggiore selezione iniziale e un metodo più efficace di controllo sul loro operato. Efficienti soluzioni da adottare, a parere di scrive, potrebbero essere le seguenti.

In primo luogo, sarebbe opportuno predisporre un vaglio più approfondito in seno al comitato competente per la formazione e revisione dell'albo, nonché lungo tutta la tenuta dello stesso, sotto tre principali aspetti:

- 1) maggior controllo sulla formazione dei cc.tt.uu. almeno sotto l'aspetto processuale, magari attraverso la predisposizione di corsi di formazione da porre come requisito d'accesso all'albo;
- 2) implementare la consultazione dell'albo, attraverso la suddivisione delle categorie professionali contenute nell'albo, anche con riferimento a quelle obbligatorie previste dall'art. 13 disp. att. c.p.c. (1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa), in sottocategorie raggruppate per particolari materie e specializzazioni;
- 3) costante aggiornamento dell'albo, attraverso la comunicazione di adeguamenti che dovrebbero essere trasmessi al tribunale e inseriti con cadenza inferiore a quella quadriennale prevista dalla norma, così da evitare la perma-



nenza nell'albo di consulenti che non esercitano più e facilitare l'ingresso nonché la nomina dei nuovi.

Chiaramente questo tipo di misure richiederebbe una maggiore collaborazione anche da parte dei singoli Ordini professionali di appartenenza degli esperti. La cui collaborazione potrebbe essere ottenuta attraverso la predisposizione congiunta di protocolli o *best practice* da adottare e sviluppare con l'ausilio dell'Ordine degli Avvocati, anche se, a parere di chi scrive, sarebbe auspicabile una regolamentazione uniforme di carattere normativo.

In secondo luogo, andrebbero **maggiormente responsabilizzati gli stessi giudici con riguardo all'importanza di segnalare i cc.tt.uu. che presentano criticità**, proprio per consentire al sistema disciplinare/sanzionatorio di operare un maggiore e costante controllo sull'operato e la competenza dei consulenti presenti nell'albo.

D'altro canto, come detto, si ritiene che costituisca primario interesse anche degli stessi professionisti iscritti all'albo che il sistema sia regolamentato al meglio, sia per le maggiori garanzie di essere chiamati in riferimento a quesiti effettivamente riguardanti il proprio ambito di specializzazione, sia per ridurre l'ampissimo numero attuale di iscritti, che determina, come abbiamo visto, evidenti storture nell'applicazione del criterio di rotazione.

Con riferimento, infine, al ruolo che potrebbe essere svolto dall'Avvocatura, i magistrati interrogati circa il fatto se ritenessero utile un apporto in materia di tenuta e aggiornamento dell'albo, hanno risposto positivamente in modo unanime. Alcuni hanno ritenuto auspicabile **l'intervento dell'Ordine degli Avvocati nell'ambito della formazione e aggiornamento dei consulenti inseriti nell'albo**, con l'ideazione di appositi strumenti di valorizzazione professionale *ad hoc*.

Gran parte degli intervistati ha affermato, inoltre, che, qualora vi fosse accordo tra le parti del processo circa l'individuazione di un nome congiunto, non vi sarebbero motivi ostativi per il conferimento dell'incarico all'esperto così segnalato.

I giudici hanno espressamente fatto richiesta, poi, che le medesime riflessioni svolte in tema di c.t.u. fossero oggetto di ragionata e profonda riflessione anche tra il difensore e il proprio consulente, il quale, in sede di approfondimento peritale, deve coadiuvare l'ausiliario del Giudice rispettando i medesimi doveri di lealtà processuale e deontologica che sono richiesti alle parti dal codice di rito.

A parere di chi scrive, invece, vista la vicinanza d'esigenze con la Magistratura, *de iure condendo* si potrebbe valutare **l'opportunità di attribuire all'Avvocatura un ruolo più attivo nella formazione e tenuta dell'albo**, dato il duplice ruolo che riveste nel sistema processuale, come operatore di diritto e portatrice dell'interesse dei cittadini.

In tal senso potrebbe essere normativamente prevista la presenza all'interno del comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. anche di un'esponente dell'Ordine degli Avvocati; ciò permetterebbe di rinnovare il sistema e approfondire la competenza e la preparazione processuale dell'esperto sia al momento dell'iscrizione, sia in sede di procedimenti disciplinari, garantendo, oltretutto, un maggiore grado di imparzialità.

In alternativa, nell'attesa di una più compiuta riforma, come indicato anche da diversi giudici, potrebbe essere introdotto, attraverso l'adozione di protocolli, un sistema di segnalazioni da parte degli avvocati nei confronti dei cc.tt.uu. problematici, ancorché in grado di garantire una certa imparzialità, attraverso, ad esempio, il filtro di un'apposita commissione dell'Ordine forense che formi un elenco da trasmettere al Presidente del Tribunale.

Concludendo, l'adozione congiunta di tutti questi accorgimenti, attraverso il maggior controllo sulla formazione e competenza degli iscritti nell'albo, permetterebbe di eliminare o comunque ridurre le criticità rilevate dal sondaggio che, peraltro, sono quelle che noi tutti quotidianamente avvertiamo.

## CONCLUSIONI

Data la consapevolezza maturata sia della Magistratura sia dell'Avvocatura sul tema, ci si auspica che vi sia la collaborazione e la maggior disponibilità possibile anche dei vari Ordini professionali all'ideazione di un sistema di riforma che renda la consulenza esperta un *quid pluris* d'eccellenza nel nostro sistema ordinamentale.

Questo momento, infatti, è particolarmente adeguato per concretizzare proposte di riforma ragionate che possano essere presentate e, quindi, recepite dal decreto ministeriale che prossimamente dovrà essere emanato in materia (d.m. di att. dell'art. 16 *novies* D.L. 179/2012, conv. dalla L. 221/2012, inserito dal D.L. 83/2015, conv. in L. 132/2015, recante *Disposizioni sulle modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita*).

Ci auguriamo, pertanto, che questo approfondimento possa rappresentare l'occasione per instaurare un ben più ampio dialogo, condiviso e interessato, tra tutti i soggetti coinvolti su questo tema particolarmente caro a noi avvocati.

### I Giudici propongono:

- creazione di un sistema informatizzato e condiviso, accessibile a tutti i magistrati, in cui siano indicati gli ambiti di specializzazione del consulente e vi sia la possibilità di consultare il relativo *curriculum vitae*, con costante aggiornamento dei soggetti cancellati, trasferiti e di recente iscrizione;
- suddividere ogni categoria dell'albo in tre colonne: nella prima indicando i CC.TT.UU. di acclarata bravura e di indiscussa imparzialità nella stesura degli scritti; nella seconda i CC.TT.UU. considerati di media competenza e infine, i CC.TT.UU. senza precedente esperienza, in modo da permettere una effettiva rotazione tra i professionisti a seconda della difficoltà dell'incarico, **dando stimolo e margine di avanzamento ai consulenti più giovani e inesperti, ed evitando la creazione di lobby**;
- prevedere un **tirocinio di formazione** obbligatorio per i nuovi iscritti; introdurre un sistema di **costante aggiornamento professionale** su materie di diritto processuale civile e ordinamento giudiziario;
- predisporre un **questionario** da far compilare all'aspirante C.T.U., contestualmente alla domanda, circa le sottocategorie dell'albo a cui il consulente intende essere iscritto;
- prevedere la partecipazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati al comitato di formazione e tenuta dell'albo.

Claudia Tramarin  
Fiorenza Tomat

# Previdenza forense. Gli esoneri temporanei

di Franco Smania, delegato alla Cassa Forense nonché componente del CdA  
e della Giunta Esecutiva della Cassa Forense

**U**no degli istituti più innovativi introdotti da Cassa Forense con il Regolamento di Attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della nuova Legge Professionale (L. n. 247/12) è sicuramente l'istituto degli esoneri.

Si tratta di un istituto che ha avuto grande successo tra gli avvocati, considerato il rilevante numero di domande che mensilmente pervengono a Cassa Forense, ma che spesso non viene correttamente inteso.

Vediamo quindi di fare un po' di chiarezza.

L'art. 21 comma 9 della citata L. n. 247/12 prevedeva la facoltà per Cassa Forense di determinare "...eventuali condizioni temporanee di esenzione (...) dei contributi per soggetti in particolari condizioni (...)".

Con l'art. 10 del Regolamento di Attuazione dell'art. 21<sup>1</sup>, sotto la rubrica "Esoneri temporanei" si è previsto testualmente quanto segue:

*«1. Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell'art. 21 della Legge n. 247/2012, è possibile chiedere l'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.*

*La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento dei contributi, cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti dall'iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purché il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.*

*2. Nei soli casi di maternità o adozione l'esonero di cui al comma precedente può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi.*

*Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l'iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento».*

In altre parole, la norma in questione attribuisce a tutti gli iscritti la facoltà, a determinate condizioni, di essere esonerati dal pagamento dei contributi minimi previsti per un determinato anno solare (quelli di cui ai

4 bollettini con rispettiva scadenza 28 febbraio-30 aprile - 30 giugno 30 settembre), fermo restando sia il riconoscimento dell'intero anno ai fini previdenziali, che il pagamento del 14% dei contributi dovuti in base al reddito dichiarato, in sede di autoliquidazione con la compilazione del Modello 5.

Detta facoltà è prevista per tutti gli avvocati, ovviamente iscritti, e può essere utilizzata per una sola volta, un solo anno, nell'intero periodo di iscrizione all'Ente, salvo il caso di maternità o adozione, per cui l'esonero può essere ripetuto fino a tre volte per eventi successivi.

L'istanza deve essere presentata entro il termine di scadenza per il pagamento dei contributi minimi, ovvero entro il 30 settembre di ciascun anno<sup>2</sup>, con riferimento ai contributi minimi del medesimo anno.

Nel caso di già avvenuto saldo di una o più rate dei contributi minimi, gli importi versati verranno posti in compensazione con i contributi dovuti l'anno successivo.

L'istanza va presentata in via telematica, effettuando l'accesso riservato alla posizione personale sul sito web della Cassa.

I casi per cui è concesso l'esonero sono quelli previsti nel 7° comma dell'art. 21 della L. 247/2012 e precisamente:

- alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino;
- alle donne avvocato in caso di adozione e nei primi due anni dall'entrata in famiglia del bambino;
- agli avvocati vedovi o separati affidatari in modo esclusivo della prole;
- agli avvocati che dimostrino di essere o essere stati affetti da malattia che ne abbia ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
- agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa del coniuge o di congiunti prossimi affetti da malattia, da cui derivi totale mancanza di autosufficienza.

<sup>1</sup> Adottato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense con delibera del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni, approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 e pubblicato nella G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014.

<sup>2</sup> È noto che il mancato rispetto delle prime tre rate non comporta alcuna conseguenza in termini di sanzioni e interessi. È sufficiente che l'intero dovuto sia saldato entro e non oltre la scadenza della quarta e ultima rata.

Come già si è evidenziato, l'esonero riguarda il pagamento dei soli contributi minimi dell'anno, mentre resta fermo l'obbligo di versamento delle c.d. eccedenze, calcolate in autoliquidazione con la compilazione del Modello 5, in ragione del 14% dell'effettivo reddito e del 4% dell'effettivo volume d'affari prodotti.

Ciò significa che se l'esonero viene chiesto per il 2016, ma il reddito e il volume d'affari che si andranno a dichiarare con il Modello 5/2017 fossero superiori, rispettivamente, ad € 20.107,00 (IRPEF) e ad € 17.750,00 (IVA) l'esonero dal pagamento del contributo minimo non comporterebbe alcun beneficio pratico, ma unicamente sposterebbe di alcuni mesi il termine di pagamento dei contributi dovuti. In altre parole, anziché versare il dovuto con i 4 bollettini del 2016 con rispettiva scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre, si pagherebbe il dovuto in sede di autoliquidazione delle eccedenze (Modello 5/2017) e quindi con le due rate del 31 luglio e del 31 dicembre 2017.

Se, viceversa, il reddito e il volume d'affari fossero inferiori alle predette soglie, il beneficio rispetto alla normale contribuzione dovuta sarebbe tanto maggiore quanto più bassi fossero reddito e volume d'affari.

Se, ad esempio, il reddito dichiarato per l'anno 2016 fosse di € 5.000 (sia per l'IRPEF sia per l'IVA) l'esonero dei contributi minimi comporterebbe comunque, il pagamento in autoliquidazione, in sede di Modello 5/2017, di € 700 per

contributo soggettivo (14% di € 5.000) e di € 200 per contributo integrativo (4% di € 5.000).

Risulta quindi evidente che il beneficio massimo per l'iscritto si verifica in presenza di redditi e volumi d'affari pari a zero. In questo caso, infatti, si avrebbe valido l'intero anno ai fini previdenziali senza versare alcun contributo.

Occorre pertanto valutare attentamente quale possa essere l'anno più conveniente di presentazione della domanda di esonero.

Va rilevato che gli avvocati che pagano contributi ridotti rispetto ai minimi previsti per la totalità degli iscritti (ad es. infra 35enni alla prima iscrizione), in sede di esonero non dovrebbero in ogni caso pagare una somma superiore al minimo (agevolato) dovuto.

Infine, ma non ultimo, il secondo comma del citato l'art. 10 del Regolamento di Attuazione dell'art. 21 prevede che, nel solo caso di maternità o adozione, l'esonero possa essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi.

Come ha avuto modo di precisare il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense, la norma va correttamente intesa nel senso che, in ogni caso, gli esoneri possono essere solo tre (tre maternità/adozioni, ovvero due maternità/adozioni e uno degli altri eventi di cui 7° comma dell'art. 21 della L. 247/2012).

**Franco Smania**

# Il commercialista in pillole.

## 'Minimo o Forfetario... questo il dilemma!

### Così avrebbe recitato Shakespeare se fosse vissuto ai nostri giorni

di Martina Ometto, dottore commercialista e revisore dei conti in Padova

L'avvio di una carriera forense, al pari di qualsiasi nuova iniziativa professionale, porta con sé, nella maggior parte dei casi, l'onere di valutare quale regime contabile e fiscale adottare, scelta recentemente resa alquanto complessa a causa delle continue modifiche che la legislazione di riferimento ha subito e continua a subire. Nell'arco degli ultimi anni, infatti, gli interventi normativi volti ad agevolare platee più o meno ampie di soggetti economici si sono susseguite a ritmi incalzanti (con non poche complicità per gli addetti ai lavori e per gli stessi fruitori di dette agevolazioni!), fino ad arrivare alla contrapposizione dei tre regimi vigenti allo stato attuale: quello ordinario, il novellato regime dei cosiddetti "forfetari" ed il sopravvissuto regime dei contribuenti minimi. I primi due rappresentano le opzioni a disposizione di chi intenda avviare (abbia

avviato) l'attività a partire dal 2016; l'ultimo, seppur soppresso, rimane tuttavia in vigore per coloro che vi avessero optato fino all'anno 2015.

Ciascuno dei predetti regimi presenta caratteristiche, opportunità ed al tempo stesso rigidità proprie, che il presente contributo, seppur con le dovute semplificazioni, si propone di mettere brevemente a confronto al fine di fornire qualche spunto utile ai professionisti interessati alle predette valutazioni.

#### **Il sempiterno regime ordinario**

A differenza degli altri, il regime ordinario non richiede particolari requisiti per potervi accedere e chiunque può aderirvi, indipendentemente dall'anzianità anagrafica, da quella professionale ovvero dall'ammontare del fatturato annuo conseguito.

La determinazione del reddito professionale avviene mediante la contrapposizione dei compensi percepiti da una parte, e delle spese sostenute, inerenti l'attività, dall'altra. A ciò consegue l'obbligo di aggiornare periodicamente una contabilità, con la tenuta, la stampa e la conservazione dei relativi libri contabili e registri fiscali. Sulle fatture emesse andrà applicata l'iva a norma di legge, pari, allo stato vigente, al 22%.

Il risultato di ciascun anno solare, risultante, come prima specificato, dalla differenza tra incassi e pagamenti, è assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) in base alle aliquote marginali per scaglioni: partendo dall'aliquota minima pari al 23% si sale gradualmente, al crescere del reddito, fino a quella massima del 43%, prevista per i redditi superiori a 75.000,00 euro. Parallelamente, al fine di calmierare il prelievo fiscale, viene riconosciuto il diritto a godere delle detrazioni e deduzioni previste dalla normativa tributaria (a mero titolo esemplificativo quelle relative alle spese per le cure mediche e sanitarie, per i figli a carico, per gli interventi di recupero edilizio, ecc.). Quest'ultimo è un dettaglio di non poco conto nel caso in cui gli oneri sostenuti per il sostentamento della propria sfera personale e familiare assumano un peso ragguardevole.

Molteplici gli ulteriori obblighi tributari cui è soggetto un professionista in regime ordinario: obblighi di versamento (liquidazioni periodiche iva), obblighi dichiarativi (dichiarazione annuale iva, comunicazione polivalente, studi di settore) e, non da ultimo, l'onere imprescindibile di subire sui compensi incassati (se corrisposti da altri soggetti titolari di partita iva) una decurtazione pari al 20% dell'onorario, a titolo di acconto sulla liquidazione finale.

### **Il neonato regime forfetario**

Al regime testé illustrato si contrappone il regime agevolato dei contribuenti forfetari, regime naturale per i contribuenti di minori dimensioni (generalmente coloro che percepiscono compensi annui per un volume massimo pari a 30.000,00 euro,) purché in possesso di specifici requisiti (assenza di partecipazioni in soggetti "trasparenti" ovvero redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilati, pensione compresa, inferiori a 30.000,00 euro). Al venire meno dei predetti requisiti scatta l'obbligo di avvalersi del regime ordinario, fatta salva la facoltà di optarvi in qualsiasi momento, pur in vigore delle condizioni per il regime forfetario.

Le agevolazioni riservate ai "forfetari" consistono in via generale nella riduzione degli adempimenti a carico del contribuente e nella semplificazione della gestione contabile e fiscale. È infatti previsto che il reddito annuale venga determinato con metodo forfetario, applicando un coefficiente predefinito pari al 78% ai compensi incassati nel periodo d'imposta, a nulla rilevando il dettaglio analitico nonché il puntuale ammontare dei costi sostenuti. Pur tuttavia resta fermo l'obbligo di conservare la documentazione relativa alle fatture emesse e ricevute, al fine della completa compilazione della dichiarazione.

Il reddito calcolato mediante l'applicazione del predetto indice di redditività è assoggettato ad un'imposta sostitutiva pari al 15% (ridotto ulteriormente al 5% nel primo quinquennio di avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale), oggettivamente inferiore rispetto alle ordinarie aliquote Irpef (la più bassa è pari al 23%). Va evidenziato, però, come il regime in esame non consenta di beneficiare dei medesimi

"sconti" riconosciuti al regime ordinario, derivanti dalle detrazioni e deduzioni di cui sopra.

Altra semplificazione di non poco conto consiste nell'estraneità del regime agevolato al meccanismo della ritenuta d'acconto (che obbliga qualsiasi professionista ordinario ad anticipare il 20% di ogni incasso all'erario) rimandando, di fatto, il prelievo fiscale al momento della compilazione della dichiarazione annuale.

Chi si avvale del predetto regime agevolato può fruire, inoltre, di ulteriori agevolazioni, prima fra tutte l'esonero dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dei relativi adempimenti di natura periodica. Quest'ultima circostanza potrebbe assumere un peso significativo, laddove i clienti assistiti fossero principalmente soggetti privati, inermi di fronte al meccanismo della rivalsa dell'Iva, traducendosi nella possibilità di applicare tariffe inferiori e rappresentando così un notevole vantaggio competitivo.

### **Il morituro regime dei minimi**

Da ultimo è appena il caso di accennare al regime dei minimi, tuttora vigente per coloro che vi avessero optato fino al 31.12.2015 e che questi ultimi potranno decidere se mantenere fino alla sua naturale scadenza (pari ad un quinquennio, o anche oltre nel caso dei professionisti più giovani), ovvero abbandonare a favore del nuovo regime agevolato dei contribuenti forfetari.

Molteplici le similitudini dei due regimi: sia nell'uno che nell'altro, ad esempio, decade la soggettività passiva iva, rendendo estranea la fatturazione al relativo meccanismo di rivalsa e detrazione. Analogamente, in entrambi i regimi, vige l'esonero dalla ritenuta d'acconto sui corrispettivi percepiti.

Ma mentre nel regime dei minimi il reddito viene calcolato sottraendo ai compensi incassati le spese sostenute (al pari di ciò che avviene nel regime ordinario), con conseguente obbligo di conservazione delle scritture contabili, nel regime dei forfetari la base imponibile dell'imposta sostitutiva viene calcolata in misura percentuale sui compensi. Di contro, l'aliquota applicata nel primo è sempre pari al 5%, cosa che invece accade solamente in presenza di nuove attività nel regime forfetario, rispetto al quale, pertanto, il maggior numero di adempimenti, fa da contraltare ad un prelievo (tendenzialmente) minore.

A dispetto dei numeri, è d'obbligo evidenziare che i vantaggi, così come i limiti, di ciascuno dei regimi esaminati non hanno valore assoluto, ma vanno necessariamente valutati in relazione ad ogni singola posizione. Se da un lato, infatti, un regime forfetario implica sicuramente costi di gestione più contenuti per via del ridotto numero di adempimenti cui è soggetto, dall'altro potrebbe risultare addirittura più oneroso, a conti fatti, di un regime ordinario, a causa della perdita di deduzioni e detrazioni consistenti. Viceversa, la presenza di altri redditi, diversi da quelli professionali, potrebbe smentire quanto testé asserito.

Molti ancora sarebbero gli aspetti da prendere in considerazione nella valutazione del regime contabile e fiscale ottimale e le considerazioni da farsi avendo riguardo alla situazione complessiva di ciascun contribuente, ma per ovvie esigenze di brevità non si è potuto esaurirli con questo intervento. Si invita pertanto ciascun lettore ad approfondire adeguatamente gli spunti qui forniti nelle sedi più opportune, al fine di optare per la soluzione più adatta ed allo stesso tempo più conveniente.

**Martina Ometto**

# Donazioni dirette ed indirette: i differenti riflessi sulla successiva circolazione dei beni immobili donati

di Cristina Cassano, notaio in Ponte San Nicolò (PD) con la collaborazione della dott.ssa Federica Cassano

**N**ell'articolo pubblicato nel precedente numero di questa rivista si è trattato il "caldo" tema delle problematiche relative alla circolazione dei beni di provenienza donativa. Si è visto che il motivo che rende difficilmente commerciabile un bene donato risiede nella facoltà in capo al legittimario del donante – il quale sia stato leso nella quota di legittima e che abbia vittoriosamente esperito l'azione di riduzione – di chiedere la restituzione del bene attribuito con la donazione oggetto di impugnazione, anche nei confronti di colui che abbia a sua volta acquistato dal donatario il bene oggetto della pretesa restitutoria.

Nel precedente articolo, al quale si rinvia per ogni più approfondita disamina dell'argomento, si sono quindi analizzati i possibili rimedi – diciamo, "ex post" – per garantire l'acquirente del bene donato dal rischio di un vittorioso esperimento dell'azione di restituzione nei suoi confronti (ampliamento convenzionale della garanzia per evizione; risoluzione della donazione per mutuo consenso, fideiussione, novazione della donazione ecc).

Tuttavia, i clienti, oggi più sensibilizzati sull'argomento, chiedono sempre più spesso se vi sia un rimedio *ex ante*, ovvero una soluzione giuridica per effettuare una donazione in favore del beneficiario, senza che poi quest'ultimo rischi di avere delle ripercussioni negative al momento della rivendita del bene.

Orbene, per procedere alla disamina degli aspetti di cui è opportuno tenere conto prima di accingersi ad effettuare una donazione e valutare il *modus* più rispondente al caso concreto, è importante operare una distinzione tra donazioni dirette ed indirette.

## Donazioni dirette

Come noto, la donazione (diretta) è il negozio giuridico col quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l'altra, il donatario, disponendo di un proprio diritto – o obbligandosi a disporne – senza conseguire un corrispettivo (art. 769 c.c.).

Se il donante possiede, ad esempio, un immobile che vuole donare ad un proprio figlio, purtroppo non vi sono, allo stato, rimedi che consentano di disattivare *ex ante* – quantomeno con certezza – il maggior rischio che causa i noti problemi di commerciabilità, ovvero il possibile esperimento contro il terzo avente causa dell'azione di restituzione.

Salvo aspettare, per la vendita, il termine di 20 anni oppure, salvo aderire alla tesi già illustrata nel precedente articolo che ammette la possibilità per i legittimari di rinunciare – vivo il donante – all'azione di restituzione, non vi sono soluzioni giuridiche blindate che mettano al riparo i terzi acquirenti di beni immobili donati.

Come noto, la legge n. 80 del 2005 ha modificato gli artt. 561 e 563 del codice civile, prevedendo appunto che, decorso un ventennio dalla trascrizione della donazione, tanto i pesi e le ipoteche, quanto le alienazioni restano definitivamente efficaci ed opponibili a questi ultimi.

Tuttavia, come noto, il Legislatore, nella preoccupazione di non pregiudicare eccessivamente i diritti dei legittimari, ha concesso ai medesimi quale correttivo, un diritto di opposizione il cui esercizio, impedisce ai terzi di consolidare il proprio acquisto, interrompendo il decorso del suddetto termine ventennale. A tale diritto di opposizione è possibile rinunciare.

Ed è proprio tale rinuncia da parte dei legittimari del donante che si usa talvolta inserire negli atti di donazione diretta, rinuncia che, tuttavia, nel caso in cui il donante dovesse mancare prima del decorso di venti anni dalla donazione, è *tamquam non esset*, con conseguente possibilità, per i legittimari rinuncianti di poter comunque esperire, in presenza di tutti gli altri presupposti, l'azione di restituzione verso i terzi aventi causa.

Un rimedio interessante di cui è opportuno, invece, si ricordi colui che intenda procedere ad una donazione *diretta* di più beni è quanto previsto all'art. 790 c.c. ovvero la possibilità di inserire all'interno della liberalità la riserva di disporre di alcuni beni determinati. Si pensi al caso in cui si voglia donare, ad esempio al proprio coniuge, una serie di beni immobili e si pattuisca altresì, ai sensi della norma citata, la riserva in capo al donante di disporre di alcuni di essi (magari di quelli che in un futuro prossimo si vorrebbe mettere in vendita, ma non se ne ha, al momento, la certezza).

In tal caso, ove il coniuge donatario decidesse – prima dei venti anni – di mettere in vendita detti beni, incontrando appunto i noti ostacoli – il coniuge donante potrebbe a tal punto far valere la riserva di disporre e far tornare detti beni nel suo patrimonio, procedendo direttamente lui alla vendita ai terzi acquirenti, i quali comprerebbero un bene la cui provenienza donativa è stata legittimamente annullata (non quindi con le note problematiche connesse al diverso caso della risoluzione della donazione per mutuo consenso, che viene da alcuni assimilato ad un *contrarius actus*, ovvero ad una contro-donazione).

Da quanto sopra brevemente illustrato, si evince l'inesistenza di un vero e proprio rimedio, rimanendo al donante soltanto la possibilità di avvalersi semmai dell'istituto della simulazione del contratto, stipulando, ad esempio, una compravendita che dissimula il vero contratto sottostante che è la donazione. Anche in questo caso, però, tralasciando le problematiche correlate ai mezzi di pagamento di un prezzo che non c'è, dovendo il contratto simulato (la compravendita) rispettare i requisiti di sostanza e di forma di quello dissimulato (la donazione), sarà obbligatoria la presenza dei testimoni, presenza che, essendo decisamente insolita negli atti di compravendita, potrebbe sempre "insospettire" i futuri acquirenti, allarmandoli e rendendo quindi sempre difficilmente commerciabile il bene oggetto del trasferimento.

## Donazioni indirette

Lo scenario cambia invece di netto per le donazioni indirette (nelle figure ad esempio dell'adempimento del terzo, del contratto a favore di terzo ecc.).

A tal riguardo, il problema che, a lungo, ha tormentato la dottrina è stato quello di individuare con certezza quale fosse l'oggetto delle donazioni indirette. Prendiamo uno degli esempi più comuni, ovvero il caso del genitore che compra casa al figlio, figlio che quindi appare come acquirente nel contratto di compravendita, ma che utilizza, per il pagamento del prezzo, denaro del papà (bonificato sul proprio conto e poi utilizzato per pagare il prezzo, ovvero con emissione di un assegno circolare direttamente dal conto del papà ed intestato al venditore).

Alcuni, argomentando dall'art. 1923 co. 2 c.c., in virtù del quale è assoggettato alla disciplina dell'imputazione, della collazione e della riduzione solo quanto è uscito dal patrimonio dell'assicurato (e quindi NON i premi pagati all'erede), deducevano il principio per cui oggetto della liberalità indiretta fosse il denaro uscito dal donante.

Altri, invece, argomentando dall'art. 737 c.c. che fa obbligo al donatario di conferire "tutto ciò che ha ricevuto dal defunto in donazione, direttamente o indirettamente", ritenevano che la liberalità andasse commisurata all'arricchimento del beneficiario e non, quindi, al depauperamento del dante causa.

In verità, nessuna delle due tesi era in grado di costituire una prova decisiva per l'interprete, in quanto l'art. 923 c.c. costituiva una norma eccezionale (come tale, non suscettibile di applicazione analogica), mentre nell'art. 737 c.c., l'avverbio "indirettamente" ben poteva riferirsi al mezzo tecnico di attuazione della liberalità, piuttosto che all'oggetto della liberalità.

Dopo varie oscillazioni dottrinali e giurisprudenziali si arrivò alla pronuncia della Sezione Unite del 1992 la quale affermò che, nell'ipotesi di intestazione di beni a nome altrui che realizzi una donazione indiretta, l'oggetto della collazione è il bene, non il denaro.

Tuttavia della citata sentenza – la quale aveva avuto il merito di individuare nel bene l'oggetto della donazione indiretta – si diede una lettura troppo rigorosa, ritenendo che il bene (in natura) fosse altresì oggetto della collazione e, conseguentemente anche degli altri rimedi per reintegrare la legittima, sia reali sia personali (ivi inclusa, per l'appunto, l'azione di restituzione).

E così non emerse il principio fondamentale in virtù del quale, soggetto alla collazione nelle donazioni indirette, non è il bene in sé, ma il suo valore (inteso come arricchimento del beneficiario) al momento dell'apertura della successione.

Da qui discese conseguentemente la prassi di non enunciare la provenienza donativa del denaro utilizzato per l'acquisto del bene, nella paura di influenzare poi negativamente la circolazione giuridica del bene stesso nel futuro.

Più recentemente si sono diffusi degli orientamenti dottrinari – coronati poi nella nota sentenza della Cassazione n. 11496 del 2010 – secondo cui alle donazioni indirette non si applicano le norme di cui all'art. 563 c.c. in tema di riduzione e di restituzione nei confronti del terzo avente causa dal donatario.

Tale conclusione muove dal presupposto che nelle donazioni indirette non c'è corrispondenza tra il bene acquistato (l'immobile) e quanto è uscito dal patrimonio del donante (denaro), come invece nelle donazioni dirette.

Ne deriva che la retrocessione del bene derivante dalle azioni di riduzione e di restituzione non può operare nel caso delle donazioni indirette poiché il bene (oggetto appunto della donazione indiretta) non è mai stato oggetto del patrimonio del donante, ma è stato acquistato direttamente dal donatario.

Se pertanto nella donazione diretta l'azione di riduzione fa retrocedere retroattivamente nel patrimonio del *de cuius* il bene conseguito dal donatario, essendoci appunto una perfetta coincidenza tra depauperamento ed arricchimento, ciò non potrebbe verificarsi nelle donazioni indirette proprio in virtù del fatto che, se si eliminasse come sopra il titolo di acquisto del donatario (che consiste nella

compravendita da un terzo estraneo), il bene dovrebbe, per coerenza, tornare nel patrimonio del terzo e non in quello del *de cuius*, nel quale non è mai transitato.

Ciò conferma che l'azione di riduzione, ove vittoriosamente esperita, non può mettere in discussione la titolarità del diritto conseguito dal donatario e dall'eventuale terzo acquirente dallo stesso, ma può avere ad oggetto solo il valore del bene medesimo.

In altri termini, secondo detta tesi dottrinale e giurisprudenziale – avvalorata altresì da due importantissimi principi immanenti nel nostro ordinamento, quali la tutela del terzo di buona fede e la stabilità dei traffici giuridici garantiti da una corretta pubblicità – **contro le donazioni indirette non è esperibile l'azione di restituzione.**

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, nell'esempio del genitore che vuol comprare la casa al figlio, deve quindi ritenersi possibile – ed anzi opportuno – **enunciare nell'atto di compravendita la donazione indiretta**, in quanto tale enunciazione non dovrebbe creare alcuna ripercussione sulla commerciabilità del bene, essendo disattivato verso il terzo acquirente ogni rimedio restitutorio di carattere reale.

Alternativamente all'enunciazione della donazione indiretta nell'atto di compravendita, sarebbe comunque ben possibile operare un doppio passaggio, ovvero far precedere l'acquisto dell'immobile da parte del figlio, da una donazione di denaro. In questo modo, la compravendita – non contenendo alcun riferimento alla donazione – potrebbe essere maggiormente "blindata" (quantomeno all'apparenza) nel solo caso di un cambio di rotta della Cassazione.

Dico "all'apparenza", in quanto resta comunque fermo il fatto che, se venisse ricostruito *ex post* il collegamento tra il denaro donato dal padre e l'acquisto della casa effettuato dal figlio, la donazione diretta di denaro dovrebbe essere riqualficata come donazione indiretta del bene, con le conseguenze di cui sopra.

Nella decisione tra l'enunciazione in atto della donazione indiretta e l'effettuazione di una donazione di denaro a monte – la quale richiederebbe, se non di modico valore, la forma dell'atto pubblico con i due testimoni – è bene non dimenticare del profilo fiscale.

L'art. 1 comma 4-bis del T.U 346/90 (Sulle Imposte di Successioni e Donazioni) prevede infatti che *"l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto"*. Ne deriva che l'enunciazione della liberalità indiretta all'interno di un atto di compravendita soggetto ad iva ovvero ad imposta di registro, non comporta l'applicazione dell'imposta di donazione.

Ebbene, se ciò è indifferente per i casi più comuni – donazioni tra genitori e figli, ovvero tra coniugi o tra fratelli – nei quali l'imposta non sarebbe comunque dovuta se la donazione rientri nella rispettiva franchigia, il discorso cambia enormemente nel caso di donazioni (in)dirette tra soggetti diversi da quelli di cui sopra. Pertanto se, ad esempio, uno zio volesse donare una somma di denaro al nipote da utilizzarsi da parte di quest'ultimo per l'acquisto di una casa, inserendo l'enunciazione della donazione indiretta nell'atto di compravendita, si verrebbe a risparmiare il 6% di imposta di donazione sulla somma donata a tale scopo.

Resta purtroppo sempre la possibilità di un cambio di rotta della Cassazione ed è per questo che, come operatori del diritto, auspichiamo al più presto un intervento normativo chiarificatore che possa consentire di tutelare al meglio gli aventi causa di beni immobili dai donatari diretti ed indiretti.

Cristina Cassano  
Federica Cassano

# La Giustizia

di Paolo Alvigini, avvocato del foro di Padova

**G**iustizia è una parola che nasconde, o meglio ricomprende, più significazioni, concetti e momenti tra di loro distinti, ma anche involge sentimenti e idealità profonde, radicati nella storia dell'umanità e nel comune sentire.

Va dunque precisato che la giustizia, in quanto tale, o se si preferisce nella sua prima e più nobile accezione non coincide necessariamente con quella dei Tribunali e delle Corti, ma forma anzitutto un ideale astratto che con le strutture della giurisdizione si trova a fare i conti tutti i giorni e con approcci diversi, a volte contrastanti, a seconda delle epoche storiche e dei luoghi.

Gli operatori del diritto (avvocati e giudici in prima linea) ben sanno quanto limitate siano le possibilità di far coincidere i due momenti: quello alto della giustizia ante litteram e quella della giustizia amministrata dall'uomo.

Catone consigliava di pavimentare le corti di giustizia con sassi piccoli e aguzzi, affinché i litiganti vi si recassero più di rado e non di buona voglia.

Tanto che è invalso il brocardo "*habent sua sidera litet*" a sancire l'alea che attornia il processo, quale che esso sia, come ha scoperto, a sue spese, il sig. K. protagonista de "*il Processo*" di Franz Kafka (1915) che, pur nel paradosso di una procedura così singolare da aver partorito l'aggettivo "*kafkiana*", si troverà condannato a morte senza nemmeno aver conosciuto gli addebiti che gli si muovevano.

François Rabelais ne "*Gargantua e Pantagruel*", al capitolo 44° del libro terzo, loda il giudice Briogliadoca che, non fidando del proprio sapere e delle proprie capacità, decideva le cause tirando i dadi, e lo fa di fronte alla Suprema Corte che lo inquisiva per tale comportamento, con queste parole: "*ben conoscendo le antinomie e le insidie delle leggi, degli editti, delle ordinanze e delle tradizioni, ben conoscendo le frodi del calunniatore, egli si raccomanda a Dio, il Giudice vero, chiama in aiuto la grazia celeste, si affida allo Spirito Santo riguardo al rischio ed alla dubbiosità di un giudizio definitivo, e cerca di conoscere, con la prova del sorteggio, quella giusta volontà e quel divino decreto che noi chiamiamo sentenza*".

C'è chi sceglie il principio di legalità e chi favorisce quello dei precedenti giurisprudenziali; chi è per la legge del taglione e chi per il dantesco contrappasso; chi sostiene non essere punibile il cannibale che si divora il suo vicino di tucul perché questo è il suo costume e chi vorrebbe la presunzione di colpevolezza; chi scusa l'ignoranza della legge e chi la sanziona; chi crede nel princi-

pio del giudice naturale e chi aspetta quello di Berlino; chi auspica una giustizia "creativa" e chi è per lo *stare decisis*; chi valorizza il "non poteva non sapere" e chi esige la *probatio*-diabolica; e così via....

Su una cosa, almeno, sembra che (forse) si possa concordare, ossia che "*la legge è uguale per tutti*", anche se i più smaliziati arrivano a sospettare che per alcuni la legge sia più uguale che per altri ed invocano il leggendario articolo quinto: "*chi ha soldi ha sempre vinto*"; ma, si sa, le malelingue non mancano mai.

Platone, nel Gorgia, fa dire a Callicle che la verità è dalla parte del più forte e che la giustizia è un'invenzione dei deboli.

Ne "*Leggi*" (VI.768.A) afferma: "*il Tribunale più qualificato sarà quello che le parti, ciascuna di propria iniziativa, hanno designato, accordandosi sul nome di certi giudici*".

Una vera e propria sponsorizzazione di una sorta di arbitrato, ancorché riferito alla sola facoltà dei contendenti di affidarsi a questo od a quel giudice già eletto dalla cittadinanza a quella carica.

Tanti invocano la giustizia divina a rimedio di quella terrena, dimenticando che anche sulla cosiddetta "giustizia divina" le opinioni divergono tra di loro tanto quanto le religioni che offrono prospettazioni assai dissimili sia per quanto attiene le colpe sia quanto alle pene da comminare.

Zarathushtra nella Gatha Ahunavaiti (Jasna.xxx,4) parla della legge eterna che regola l'Universo e che impone a tutto il Creato di procedere con il pensiero, le parole e le azioni in direzione del suo Creatore; dunque solo operando il bene, forte del suo libero arbitrio, l'uomo sarà ossequiente alla legge.

Sembra dunque opportuno parlare di Cesare, lasciando a Dio ciò che gli appartiene che Lui solo può e sa gestire.

La globalizzazione ha riproposto un antico tema: quello della validità ed estensione delle regole in ambiti transnazionali e, di conseguenza, la necessità che "qualcuno" regoli il traffico delle norme che si intersecano e si accavallano creando ingorghi interpretativi ed applicativi sempre nuovi.

Se un tempo era l'Imperatore di turno, Giustiniano per tutti, a codificare i diritti, oggi la complessità delle trame sociali ed economiche, la sovranità degli Stati e la continua sopravvenienza di nuovi settori meritevoli di tutela ordinamentale, impediscono facili conclusioni.

E la giustizia? Dico quella con la G maiuscola, che fine fa?

Nel meritevole sforzo di trovare un minimo comun denominatore che possa fare da substrato a regole universalmente condivisibili sono stati rispolverati concetti quale quello della legge naturale o dello *jus gentium*.

Si legge nella Dichiarazione Americana di Indipendenza (4 luglio 1976): “*consideriamo verità evidenti per se stesse che tutti gli uomini sono creati eguali; che sono stati dotati dal loro creatore di taluni diritti inalienabili; che fra questi diritti vi sono la vita, la libertà e il perseguimento del benessere*”.

Il primo articolo della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, promulgata dalla Rivoluzione Francese recita: “*lo scopo della società è il benessere comune. Il governo è istituito per garantire all’uomo il godimento dei suoi diritti naturali ed inalienabili*”.

Nobili petizioni di principio che hanno improntato di sé le costituzioni e le leggi di tante democrazie, ma che di sovente (troppo) sono rimaste sulla carta.

Voltaire (Trattato sulla tolleranza – 1763) definisce il diritto naturale come quello che la natura indica a tutti gli uomini. Aggiunge che il diritto umano non può essere fondato, in nessun caso, che su questo diritto di natura; il fondamentale principio, il principio universale di entrambi i diritti è su tutta la terra: “*Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te*”.

Ma poi tornano implacabili ad emergere i tribunali e le corti, magari internazionali e sovranazionali, ma pur sempre costituiti da strutture inventate e gestite dagli uomini.

E siamo daccapo!

Quanti fini intelletti si sono dedicati all’argomento, con accentuazioni e sensibilità le più disparate!

A cominciare da Tommaso Moro e Tommaso Campanella che, nel disegnare le loro utopie, sognavano una società in cui la giustizia fosse un naturale portato della maturità morale che gli uomini avevano conquistato.

Scrivono Tommaso Campanella (anno 1602) ne “La città del sole”: “*Le leggi sono pochissime tutte scritte in una tavola di rame alla porta del Tempio, cioè sulle colonne, nelle quali son scritte tutte le quiddità delle cose in breve: che cosa è Dio, che cosa è angelo, che cosa è mondo, stella, uomo ecc., con gran sale ed ogni virtù la definizione. E li giudici di ogni virtù hanno la sedia in quel luogo, quando giudicano, e dicono: ecco Tu peccasti contro questa definizione: leggi; e così poi la condanna o d’ingratitude o di pigrizia o d’ignoranza: e le condanne son certe vere medicine, più che pene e di soavità grande*”.

Ma l’isola di Tommaso Campanella è proprio l’isola che non c’è e che non ci potrà mai essere.

Fuor di utopia, infatti, l’iconografia classica della giustizia è quella di una donna che regge sia una stadera, segno inequivoco del giusto peso da attribuire ai fatti e quindi alle colpe, che una spada, simbolo della forza con cui la giustizia ha da essere amministrata.

Non a caso, Oscar Wilde, in uno dei suoi impagabili aforismi, afferma: “*Vi è una cosa peggiore dell’ingiustizia: la giustizia senza spada in mano*”.

*Quando il diritto non è la forza, è male*”.

Anche nel brammanesimo è presente lo stesso concetto. Si legge nel Mahabharata: “*Per l’elefante si tiene in mano il pungolo; per il cavallo la frusta; per la bestia cornuta il bastone; per il malvagio la spada*”.

Nel Ramayana si aggiunge: “*Come il fumo in balia del vento, così il diritto della forza; il diritto, non padrone di sé stesso, si appoggia alla forza, come l’edera ad un albero*”.

Il metus appare dunque parte integrante della giustizia umana, invero anche di quella “divina” come ricorda Osiride che non può certo essere tacciato di buonismo visto che la sua bilancia recava sul primo piatto una piuma il cui peso, per consentire al defunto l’accesso alla vita ultraterrena, doveva essere superiore a quello dell’anima, e quindi della coscienza, del trapassato.

Peraltro, gli antichi egizi nel loro pantheon riconoscevano una parte di primo ordine proprio a Maat, la dea della Giustizia, che rappresentava l’ordine cosmico e che era deputata a diffondere luce e pace tra gli uomini secondo i principi di: ordine, verità e giustizia.

E non potrà certo negarsi che la giustizia debba mirare anzitutto a creare ed a mantenere l’armonia tra gli uomini e nella società (funzione della bilancia).

Davide consiglia al figlio Salomone: “*Custodisci dunque la custodia del Signore tuo Dio, camminando nella sua via, osservando i suoi precetti, le sue disposizioni, le sue decisioni e le sue testimonianze*”. (1 R.E. 2,3).

I precetti di cui parla il Re Davide rappresentano i comandamenti toraici la cui ragione non è stata rilevata.

Le disposizioni sono i comandamenti che regolano i rapporti tra l’uomo e Dio.

Le decisioni sono le norme del diritto ebraico che rendono perfetti i rapporti con il prossimo e garantiscono la morale sociale.

Si perpetua dunque la commistione sacro/profano.

La Sacra Bibbia è ricca di riferimenti alla giustizia, improntati all’amore verso Dio e verso il prossimo.

In Esodo 18 Mosè sceglie i giudici, cioè coloro che “*dovranno giudicare il popolo in ogni circostanza*”; essi dovranno essere “*uomini integri che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità*”.

In Deuteronomio 4 Mosè esorta all’osservanza della legge: “*Quale grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi espongo?*”.

Isaia 1.17: “*Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova*”.

San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: “*V’è tra di Voi chi, avendo una questione con un altro, osa farsi giudicare dagli ingiusti anziché dai santi?*”.

Sono solo alcune estrapolazioni che hanno l’ambizione di far intendere la sacralità che sia nel Nuovo che nell’Antico Testamento era attribuita all’idea del giusto e



del vero che doveva improntare di sé le leggi ed il comportamento degli uomini.

Nel già citato trattato sulla tolleranza Voltaire lancia un grido di dolore sulla giustizia degli uomini facendo riferimento ad un processo che si era tenuto qualche anno prima presso il Tribunale di Tolosa.

L'illuminista così descrive il suo sgomento: *“L'assassinio di Calas, compiuto a Tolosa il 9 marzo 1762 con la spada della giustizia, è uno dei fatti più singolari che siano accaduti, degno dell'attenzione nostra e dei posteri. Ci si dimentica presto quella folla di morti che cade in innumerevoli battaglie; ciò avviene per l'inevitabile fatalità della guerra, e inoltre quelli che muoiono per la sorte delle armi avrebbero potuto a loro volta uccidere i loro nemici e non sono morti senza avere la possibilità di difendersi.*

*Là dove sono uguali il pericolo e il vantaggio, non si prova sgomento e si attenua la stessa pietà. Ma se un innocente padre di famiglia è consegnato nelle mani dell'errore, della passione, o del fanatismo; se l'accusato ha come unica difesa la sua virtù; se quelli che decidono della sua vita, facendolo squartare, non rischiano che di sbagliarsi, se questi insomma possono con una sentenza uccidere impunemente ecco che si leva la pubblica protesta: ciascuno teme per sé stesso, ci si rende conto che nessuno è sicuro della propria incolumità davanti a quel Tribunale che dovrebbe avere il compito di proteggere la vita dei cittadini, e tutte le voci si uniscono per chiedere vendetta”*

Di alto profilo si presenta il giuramento che prestano i giudici all'interno degli istituti massonici: *“giuro di esaminare con la più scrupolosa diligenza ogni causa nella quale dovessi profferire una decisione; di ascoltare con attenzione tutti gli argomenti; di ricercare la Verità senza tregua né stanchezza.*

*Giuro di non pronunciare se non sentenze vere, giuste, eque e clementi, e di non giudicare mai alcuna causa in cui amicizia, inimicizia o rancori personali potessero farmi velo, alcun caso in cui non fossi certo di poter considerare con quiete, ascoltare con pazienza, decidere con imparzialità.*

*Giuro di non lasciare mai che né la ricchezza, né il potere, né lo Stato, né l'ascendente esercitino un'azione qualunque sulle mie decisioni.*

*Giuro di considerare sempre ogni uomo allo stesso livello, gli innocenti per essere assolti, i rei per essere puniti.*

*Giuro di non esercitare alcun potere la cui giurisdizione fosse dubbia e di non tentare mai di adattare la legge a casi che essa non regolasse in modo chiaro e preciso.*

*Giuro di ritenere innocente chiunque non sarà dimostrato reo e di dare ad ogni accusato il beneficio integrale di ogni ragionevole dubbio.*

*Giuro finalmente di considerare le pene come un mezzo e non come un fine”.*

Dal discorso tenuto da Pio XII al Tribunale della Sacra Romana Rota il 2 ottobre 1944: *“per quel che riguarda il Giudice, che è come la giustizia animata, l'opera di lui arriva al suo apice con la emanazione della sentenza, la quale accerta e fissa giuridicamente la verità e le dà valore legale. A tale chiamata a servizio della verità è ordinato come a suo scopo tutto il processo”.*

Ma, ancora una volta, si deve prendere atto che si tratta pur sempre di istituzioni fatte di uomini.

Giudicare, dunque, sembra dover essere appannaggio esclusivo dei soli giusti, ammesso che ve ne siano; si intende in un mondo che non è di questo mondo.

Il lettore di questo modesto scritto avrà ben inteso, che in argomento “giustizia” ce n'è per tutti e per tutte le idee, ma credo non sarà inutile, di quando in quando, per i frequentatori delle aule di giustizia, fermarsi a considerare che dietro agli atti, i documenti, le prove, i codici vi sono sempre donne e uomini, le loro necessità, le loro debolezze, le loro aspirazioni, le loro attese.

L'antica Smorfia napoletana pone la giustizia al numero 39, la giustizia divina al numero 20, la giustizia negata al numero 48, la giustizia reclamata al numero 30, la giustizia umana al numero 65; il Giudice è al numero 55, l'Avvocato al numero 48.

Dopo aver dato i numeri vediamo di concludere.

Un noto medioevalista, nelle sue ricerche storiche ha avuto modo di reperire un manoscritto proveniente da un frate di una comunità nel bolognese e diretto al suo superiore il cui testo, tradotto in italiano suona del seguente tenore: *“Augusto Padre, come da Tua disposizione, ho indagato circa la pena che andrebbe applicata a carico del fratello Galdino, resosi responsabile del grave fatto per il quale è tratto a giudizio.*

*La mia designazione a giudice mi ha posto in serie ambasce, nonostante la mia antica frequentazione con gli studi del diritto che hai cortesemente sottolineato nel conferirmi l'ambasciata.*

*Ho compulsato le leggi ed i regolamenti, anche i più antichi ma senza trovare alcun precetto che facesse riferimento a Fra' Galdino.*

*Ho allora consultato i maestri del diritto del nostro Studio, ma nessuno di essi conosceva Fratello Galdino.*

*Infine, sono andato alla ricerca di altri giudizi pronunciati in precedenza, ed anche in questi non ho mai ritrovato il nome del nostro fratello.*

*Diletto Padre, mi duole dichiarare il fallimento della mia opera; ma, in tutta coscienza, affermo di non sapere quale pena possa essere prevista come giusta, davanti a Nostro Signore ed al consesso degli uomini.*

*Con la consueta devozione.*

*Fra' Girolamo”.*

Parafasando Hemingway, si potrebbe dunque concludere che ogni uomo è un'isola, un microcosmo, attorno al quale ondeggia il mare del diritto, ma sempre lambendolo senza mai essere capace di penetrarlo.

Paolo Alvingini

# Per il Bene Comune

di Giorgia Zanon, professoressa di Istituzioni di diritto Romano presso l'Università di Padova  
e Irene Bellon, avvocato del foro di Padova

**D**ai numerosi sondaggi internazionali condotti negli ultimi anni risulta inequivocabilmente come la democrazia, latamente intesa come forma di governo fondata sulla sovranità popolare e la partecipazione attiva dei *cives* alla vita politica, sia il modello costituzionale di gran lunga preferito dagli intervistati. Ciononostante, quando dal piano ideale e astratto si passa a quello delle esperienze concrete appare innegabile come la condotta degli individui tradisca l'essenza stessa di quel modello, rivelando un sempre più crescente individualismo, una pressante ricerca del proprio tornaconto a scapito di tutto quel che attiene al bene comune e all'interesse generale.

Di questa tendenza è espressione anche l'impulso all'astensione e all'indifferenza nei confronti della vita pubblica, ormai percepita come uno spazio estraneo (e spesso in contrasto) con il proprio specifico ambito di interesse e di felicità privata, laddove le regole, qualunque sia la loro provenienza, finiscono inevitabilmente per essere percepite come limiti alla propria libertà individuale e, come tali, meritevoli di essere piegate o disattese quando lo esiga la propria personalissima coscienza.

Il rischio? Una massa indistinta e inerte di cittadini ciascuno chiuso nel proprio egoismo e incapace di qualsiasi forma di impegno nei confronti degli altri e della patria, di qualsiasi slancio emotivo nei confronti di chi non rientra nella stretta cerchia di parenti ed amici.

Si tratta di un fenomeno profeticamente intuito già da Tocqueville nella sua *Democrazia in America* del 1835: *“se cerco di immaginarmi il nuovo aspetto che il dispotismo potrà avere nel mondo, vedo solo una folla innumerevole di uomini eguali, intenti solo a procurarsi piaceri piccoli e volgari, con i quali soddisfare i propri desideri. Ognuno di essi, tenendosi da parte, è quasi estraneo al destino di tutti gli altri: i suoi figli e i suoi amici formano per lui tutta la specie umana; quanto al rimanente dei suoi concittadini, egli è vicino ad essi, ma non li vede; li tocca, ma non li sente affatto; vive in se stesso e per se stesso e, se gli resta ancora una famiglia, si può dire che non ha più patria”*.

Tuttavia, se da un lato Tocqueville intuiva le conseguenze dannose di un individualismo esasperato, dall'al-

tro individuava anche l'antidoto a tale fenomeno nella percezione dell'altro come pressoché uguale a sé, nell'intuizione di una medesima e comune vulnerabilità che suscita un sentimento di pietà e *simpatia* (nel portato etimologico di “soffrire insieme”): *“Quando i ceti sono pressoché uguali e tutti gli uomini pensano e sentono nello stesso modo o quasi, ognuno può giudicare immediatamente delle sensazioni di tutti gli altri: basta che getti una rapida occhiata a sé stesso. Non esiste miseria, allora, che non gli susciti pena, e di cui un istinto segreto non gli faccia sentire la gravità. Invano si tratterà di stranieri o di nemici: l'immaginazione lo pone immediatamente al loro posto. Essa introduce qualcosa di personale nella sua pietà e lo fa soffrire nel suo corpo, mentre viene lacerato il corpo del suo simile.”*

Tale sentimento costituisce una delle motivazioni “antropologiche” più antiche alla costituzione delle associazioni. La tendenza degli individui democratici a riunirsi in associazioni di ordine politico o civile rappresenta, anzi, una delle strategie di ricostruzione del legame sociale.

La spinta propulsiva all'associazionismo sembra consistere nell'acquisita consapevolezza, da parte dei cittadini, della intrinseca fragilità della condizione umana e, conseguentemente, della convenienza, in termini di vantaggio personale, di ottenere l'appoggio dei propri simili.

È anche attraverso questa cooperazione virtuosa tra gli individui che è possibile garantire il progresso della società.

Nell'introduzione al precedente numero di questa rivista, lo stesso presidente della Camera Civile degli avvocati di Padova riconosceva alle associazioni forensi il merito di contribuire ad un grande fermento propositivo e alla formazione professionale, promuovendo, altresì, il lavoro del Tavolo delle Associazioni, quale stimolo di dialogo e di coordinamento delle diverse voci.

Tuttavia, anche in un panorama non strettamente giuridico e, anzi in un contesto multidisciplinare, non mancano iniziative volte a stimolare il dibattito e il confronto.

L'associazione “Per il Bene Comune” nasce a Padova nel dicembre 2014 dall'incontro di esponenti del-

la cultura, delle professioni e dell'imprenditoria dell'ambiente patavino. Si tratta di un'associazione apolitica, apartitica, senza scopo di lucro che promuove lo sviluppo di un senso critico e di un'autoresponsabilità, favorendo nel territorio lo studio, il censimento, la diffusione dei principi dell'etica pubblica presenti nella tradizione culturale e istituzionale dell'Occidente Europeo ed extra Europeo.

Sulla base di questi principi, elabora buone pratiche di condotta per cittadini, governanti, amministratori, categorie produttive del lavoro e delle libere professioni, coltiva lo spirito pubblico, l'altruismo e la solidarietà disinteressata; promuove l'educazione civile nel territorio in coerenza con la struttura repubblicana dello Stato e con il costituzionalismo democratico.

Per perseguire questi scopi, l'Associazione cura costantemente l'organizzazione di un dibattito pubblico aperto e rispettoso del pluralismo di opinioni, il monitoraggio sul territorio degli orientamenti sia della collettività che delle istituzioni, la comunicazione di dati e delle informazioni acquisite ai cittadini.

Gli strumenti con cui persegue e cura questi scopi sono i più vari: pubblicazioni, organizzazione di convegni, di eventi, di tavole rotonde, sensibilizzazione attraverso programmi di inserimento dell'etica pubblica nelle scuole.

Tra le pubblicazioni nate dal lavoro dell'Associazione, per le quali si rimanda al sito [www.ilbenecomune.org](http://www.ilbenecomune.org), si segnalano le recenti *Pagine di Etica Pubbli-*

*ca*, Cleup 2016, che, attraverso una raccolta antologica di brani letterari di diverse epoche storiche, suggerisce un percorso etico educativo per il singolo e per l'intera comunità.

Tra le attività dell'Associazione vi è l'organizzazione di numerosi eventi nell'ambiente patavino, tra i quali *Giustizia ed Etica Pubblica. Il buon giudice e il buon avvocato nel modello repubblicano di stato* – 18 marzo 2015, *Forum on Ethics* – 12 maggio 2015, Presentazione del libro *Ciò che resta della democrazia* del Prof. Nello Preterossi – 11 dicembre 2015.

Inoltre, se lo scorso anno, l'associazione ha patrocinato al *Corso di Etica Pubblica* organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza, quest'anno ha partecipato all'iniziativa *Kids University* rivolta ai bambini e ragazzi e alla valorizzazione dei loro diritti.

L'acquisizione e la diffusione di un rinnovato modello di impegno civile richiede indubbiamente una rifondazione del nostro modo di pensare e di operare e fa parte di un processo di educazione degli individui.

Come tutti i processi di educazione, però, è doloroso e, soprattutto, procede a tentativi.

Ci piace vedere l'associazione "Per il Bene Comune" così. Come un tentativo, vivo e concreto, di rispolverare l'antico spirito pubblico, capace di rendere virtuosi gli animi, inducendo i cittadini ad attivarsi per il bene della collettività.

**Giorgia Zanon  
Irene Bellon**

# Il Processo Civile Telematico

di Massimo Cester, funzionario giudiziario presso il Tribunale di Padova

**È** opinione diffusa tra quanti operano, a vario titolo, nel settore della giustizia civile, avvocati, magistrati, funzionari e addetti al settore amministrativo, quella che vede nell'introduzione del "processo civile telematico" un'autentica "rivoluzione copernicana" nell'organizzazione degli uffici giudiziari, la quale ha imposto fin dal suo esordio un radicale salto di qualità nella mentalità degli operatori e nelle metodologie di approccio ai vari servizi amministrativi di supporto all'attività giurisdizionale del magistrato ed in tutte le attività che presiedono alle verifiche e ai controlli sugli atti, sia nella fase del deposito ed iscrizione a ruolo, sia nelle fasi endoprocessuali di lavorazione del fascicolo telematico.

In un breve spazio temporale, quantificabile all'incirca in poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge di introduzione del p.c.t., il peso enorme di questa riforma, secondo taluni panacea idonea a risolvere, se non tutti, almeno gran parte delle disfunzioni della giustizia civile, è venuto ad incidere in modo dirompente nella gestione degli uffici giudiziari, assestando un duro colpo a prassi e modalità operative vigenti fino poco tempo fa e a metodologie di lavoro consolidate, frutto di consolidatissima esperienza, maturata "sul campo".

È, questa, introdotta dal P.C.T., una cesura netta e radicale tra il "vecchio" ed un "nuovo" che proprio a causa di questo forte connotato di discontinuità rispetto al passato obbliga l'operatore a misurarsi con sempre nuove problematiche, rese via via più complesse dall'attuale fase di rodaggio del sistema telematico.

Mentre scriviamo, la percentuale delle cause civili inoltrate attraverso il canale telematico (per quanto si riferisce al solo contenzioso ordinario) ammonta all'incirca al 60% sul totale dei depositi, con una tendenza che, pur rallentata dall'attuale vigenza del "doppio binario" e quindi dalla libera opzione per l'avvocato tra il ricorso al canale telematico ed il tradizionale deposito cartaceo, pare destinata verosimilmente a crescere nelle prossime settimane, mano a mano che tra tutti i soggetti coinvolti andranno acquisendosi sempre maggiori cognizioni tecniche intorno al *modus operandi* telematico, ma anche nella misura in cui andrà affievolendosi quel clima di diffidenza verso il nuovo sistema che a tutt'oggi persiste ancora in larghi settori degli addetti al sistema giustizia; atteggiamenti, tuttavia, tutt'altro che ingiustificati, alla

luce di un non felicissimo esordio del nuovo metodo di lavoro, costellato da luci ed ombre che ne hanno talora messo in discussione la stessa efficacia e *ratio* ispiratrice.

L'attuale fase di perdurante operatività del sistema a doppio binario (cartaceo e telematico, a scelta dell'avvocato depositante) impone sovente all'Ufficio giudiziario di provvedere alla stampa dell'atto telematico, con il proliferare delle cosiddette copie di cortesia e specularmente, laddove l'atto sia nato come cartaceo, alla scansione del medesimo, adempimenti tutti fonte di complicazione del lavoro delle Cancellerie.

Alla luce di tali premesse ed allo stato attuale dei lavori, si ritiene perciò opportuno fornire alcune informazioni utili ai fini della speditezza e quindi efficacia del "traffico" telematico che fino ad ora, sulla scorta dell'esperienza lavorativa acquisita in questi mesi, almeno dall'osservatorio dell'Ufficio del Ruolo Generale Contenzioso Civile, hanno consentito di affrontare alcune criticità, prospettando, a questo proposito, e ovviamente senza alcuna pretesa di esaustività, alcune possibili soluzioni, di taglio eminentemente pratico, in relazione ad alcune problematiche via via emerse in sede di iscrizione a ruolo, con conseguenti ricadute anche sull'attività delle Cancellerie, cui spetta la delicata funzione di gestione delle fasi successive del fascicolo telematico. Il tutto, premettendo che l'iscrizione dell'atto introduttivo attraverso il canale telematico rappresenta, allo stato (con la sola eccezione dei ricorsi per decreto ingiuntivo, per la cui iscrizione vige il regime dell'obbligatorietà dell'invio telematico) solo un'opzione che l'avvocato può esercitare, in alternativa con il vecchio e tradizionale deposito cartaceo.

Un'importante questione da evidenziare riguarda in primis la determinazione della data di iscrizione dell'atto telematico, intorno alla quale residuano a tutt'oggi non pochi dubbi e perplessità, causati ad esempio da difformità tra la data di invio dell'atto da parte dell'avvocato e la data di iscrizione della causa della causa risultante dal polisweb. A questo proposito pare ovvio rilevare che se l'invio telematico di un atto avviene ad esempio alle ore 22,00 di una certa data, circostanza tutt'altro che remota, e quindi ad Ufficio del Tribunale chiuso, l'atto medesimo verrà "lavorato" dall'Ufficio il giorno successivo ed apparirà nel web, come data di iscrizione, quella giorno in cui viene iscritto dall'Ufficio giudiziario, ma va pur osservato

che comunque è possibile risalire, sia da parte dell'Ufficio che da parte dell'avvocato trasmittente, ciascuno con l'ausilio della propria consolle, alla data effettiva di invio dell'atto introduttivo, ai fini del rispetto degli eventuali termini di scadenza.

Con sempre maggiore frequenza pervengono poi all'Ufficio del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili, richieste di informazioni circa le metodologie di formazione e confezionamento dell'atto da inoltrare attraverso il canale informatico alle quali è fin troppo ovvio rispondere che nella trasmissione telematica debbono essere inseriti i medesimi atti, scansionati, predisposti per il deposito in forma cartacea (atto principale, citazione o ricorso, con l'indicazione completa di tutte le parti in causa, dei loro dati anagrafici, codice fiscale etc, procura alle liti, prova dell'avvenuto versamento del contributo unificato, mediante l'apposizione di marche, o modello F23, ovvero mediante pagamento con ricevuta telematica, nota di iscrizione a ruolo, allegati vari, etc.), in uno con la compilazione del non sempre leggibilissimo modello xml, comprensivo del tipo di atto, dell'indicazione delle parti, degli identificativi del pagamento del contributo unificato, etc..

Va altresì osservato che il pagamento del contributo unificato, in specie con la tradizionale marca, ma anche con altre tipologie di versamento, rappresenta sovente un autentico *punctum dolens* nella gestione e lavorazione del fascicolo telematico nella fase di iscrizione a ruolo, non risultando, purtroppo assai spesso, la scansione delle marche nel corredo delle allegazioni a supporto dell'atto principale, ma soprattutto non risultando effettuata la corretta procedura di "annullamento" delle marche in via telematica (per i casi, ovviamente, in cui il pagamento sia stato fatto con tale modalità, a tutt'oggi senz'altro la più diffusa), mediante la "spunta" o "spilla", che presuppone la trascrizione delle quattordici cifre riportate su ciascuna marca. Per non parlare, poi, della marca nella misura fissa di € 27,00, dovuta a titolo di anticipo forfettario sui diritti di notifica, che assai di frequente risulta non "annullata" e quindi non associata alla causa oggetto di iscrizione (un mancato annullamento verosimilmente dovuto alla configurazione della consolle dell'avvocato che, secondo quanto da taluno riferito all'Ufficio, in corrispondenza del bottone a ciò predisposto, reca la sola, specifica dicitura "contributo unificato" e non anche marca per diritti; circostanza, allo stato tuttora non ancora verificata, e perciò allo stadio di mera ipotesi).

Ed anche il versamento del contributo a mezzo del modello F/23 non è esente da problemi, attesa l'impossibilità, da parte dell'Ufficio giudiziario ricevente, di procedere al suo annullamento, a causa della mancata compilazione (mai riscontrata, a tutt'oggi, in nessun

versamento effettuato con tale modalità!) dello spazio corrispondente al numero di riferimento.

Una breve osservazione pare opportuna altresì in relazione ai necessari collegamenti tra atti processuali, con riferimento ad esempio al rapporto tra opposizione a decreto ingiuntivo e relativo procedimento monitorio, ma soprattutto con riferimento al collegamento tra ricorso per reclamo e provvedimento oggetto del reclamo medesimo.

Sull'opposizione a D.I. è possibile, ed anzi doveroso, creare il collegamento con il procedimento monitorio telematico, cliccando in corrispondenza della "voce" opposizione a decreto ingiuntivo, e andando successivamente a "compilare" la finestra con i dati del decreto (n.ro di R.G., n.ro del decreto e data di emissione, tribunale emittente). L'esecuzione di dette operazioni che parrebbe ovvia, risulta invece spesso omessa o parziale, a tacere dei casi in cui l'invio telematico avente ad oggetto l'opposizione a D.I. risulta "caricato" dall'avvocato-mittente come procedimento sommario, anziché come contenzioso ordinario e dei casi, purtroppo di non rara verifica, di omesso inserimento tra le allegazioni di copia del ricorso monitorio e pedissequo decreto.

In relazione ai reclami, la questione appare più complessa richiedendo, ai fini dell'instaurazione dell'opportuno collegamento tra il reclamo ed il provvedimento reclamato, l'adozione di alcune specifiche modalità operative la cui esecuzione vorremmo semplificare il più possibile, attraverso la pratica descrizione del modo di procedere.

Nel caso di deposito telematico di un ricorso per reclamo, occorrerà adottare un diverso approccio a seconda che l'atto reclamato rientri nella sfera dei procedimenti contenziosi (ordinanza di concessione o rigetto di un provvedimento cautelare) ovvero nell'ambito dei procedimenti esecutivi. Nella prima ipotesi, ai fini di una corretta iscrizione a ruolo del reclamo attraverso il canale telematico è necessario accedere al n.ro di R.G. del procedimento reclamato, ivi caricare il nuovo atto da iscrivere, e trasmettere il tutto cliccando sulla consolle in corrispondenza del bottone recante la scritta "istanza generica", e non sulla voce "ricorso" (ancorché appaia più logico, da un punto di vista giuridico, propendere per la opzione "ricorso"). Tale prima soluzione eviterà al sistema, nelle more dell'invio, la "cancellazione" del n.ro di registro generale relativo al provvedimento oggetto del reclamo, rendendo in tal modo lavorabile, da parte dell'Ufficio giudiziario, il deposito telematico, consentendo il collegamento informatico tra l'atto reclamato ed il reclamo stesso.

Viceversa, nell'ipotesi di proposizione di reclamo avente ad oggetto procedimenti esecutivi, sarà opportuno che l'avvocato-mittente lavori il proprio ricorso

per così dire *ex novo*, omettendo l'indicazione del n.ro di R.G. del provvedimento impugnato, atteso che siffatta indicazione verrebbe in tal caso a determinare, stante la mancanza di “dialogo” tra il supporto informatico del contenzioso e quello delle esecuzioni, una sorta di “finto” collegamento informatico del proposto reclamo con un procedimento, recante sì lo stesso numero di registro generale, ma afferente al ruolo contenzioso e privo, quindi, di qualsiasi relazione con il proposto reclamo.

Altra rilevante questione, invero di non poco momento e perciò suscettibile di adeguato chiarimento è quella relativa alle modalità di invio telematico di un atto giudiziario nei casi in cui l'eventuale cospicua mole di allegazioni non consenta di racchiudere i documenti in un'unica trasmissione. In questo caso, il problema relativo alla capienza delle buste informatiche potrà essere superato ricorrendo a successive trasmissioni telematiche, con l'avvertenza, però, di non trasmettere gli allegati contestualmente al primo invio, bensì solo e subordinatamente all'esito dell'attribuzione del numero di iscrizione a ruolo da parte dell'Ufficio giudiziario, conseguente al primo deposito (che dovrà peraltro contenere gli atti principali).

I vari, successivi invii dovranno essere effettuati accedendo al fascicolo telematico già formatosi a seguito dell'iscrizione a ruolo, con l'attribuzione, per come detto, del numero di Registro Generale.

E sempre a proposito di allegati, pare consigliabile, al fine di agevolare e velocizzare le procedure di acquisizione dell'atto da parte del Tribunale, provvedere, a cura del trasmittente, all'intitolazione di ciascun allegato, in modo tale da individuarne rapidamente il contenuto.

Si faceva cenno, all'inizio, agli effetti dirompenti determinati dal telematico sui metodi di lavoro, e quindi sull'organizzazione e gestione degli uffici giudiziari. L'avvento dell'era telematica nell'iscrizione degli atti processuali ha mutato radicalmente il regime dei controlli e delle verifiche che l'Ufficio giudiziario deve esperire in sede di accettazione del deposito onde pervenire all'accertamento della sussistenza di tutti gli elementi e presupposti (invero assai numerosi) necessari alla ricezione dell'atto stesso. Un controllo cui, in sede di deposito cartaceo del fascicolo da iscrivere, l'Ufficio fa fronte nell'immediatezza dell'accesso dell'utente all'Ufficio, segnalando eventuali anomalie, problemi, omissioni, ovviamente entro la sfera di competenza demandata dalla legge al personale amministrativo dell'Ufficio giudiziario. Per gli atti da acquisire attraverso il canale telematico, detto controllo si sostanzia, viceversa, in una sorta di dialogo “a distanza”, con tutti i limiti e problemi facilmente intuibili a livello di scambio reciproco di comunicazioni e infor-

mazioni quotidiane tra l'Ufficio e l'avvocato, suoi collaboratori e/o praticanti; un confronto spesso “alla cieca”, dal momento che né il funzionario conosce ed ha modo di visualizzare la consolle del legale, né quest'ultimo è in condizione di verificare le risultanze della consolle dell'Ufficio di destinazione. Un confronto che a causa delle difficoltà sopradette, richiede alle parti umiltà, pazienza nell'ascolto delle ragioni dell'altro e che deve necessariamente essere connotato da fattiva e reciproca collaborazione, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nel sistema, nel supremo interesse del miglior funzionamento complessivo della riforma oltre che in aderenza al principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione.

Lo stato attuale dei lavori e le frequenti problematiche che accompagnano la gestione di questa difficile fase di transizione non lasciano grande spazio all'ottimismo, a parte i ricorrenti slogan sulla speditezza, efficienza e velocizzazione della giustizia civile. A questo proposito, va disattesa, in quanto assolutamente priva di fondamento, almeno allo stato attuale, l'idea, spesso diffusa nell'opinione pubblica, quando non sbandierata a fini meramente strumentali e propagandistici, secondo cui l'avvento del sistema telematico agevolerebbe il lavoro del personale amministrativo garantendo la continuità dei servizi con minore personale. Nell'attuale delicata fase di transizione e di verifica circa le metodologie di funzionamento del sistema e le sue potenzialità, sono richieste, al contrario, all'operatore *lato sensu* amministrativo, sempre maggiori energie da spendere sul campo, in un contesto che impone una nuova organizzazione del lavoro ed una diversa e più razionale dislocazione del personale all'interno degli uffici giudiziari.

Ogni nuova riforma porta con sé tanti buoni propositi, ancorché spesso destinati a naufragare nel confronto con una prassi e realtà degli uffici spesso refrattarie a innovazioni così profonde e radicali, con un personale che spesso riesce a fatica a fronteggiare le sempre crescenti criticità che il nuovo sistema evidenzia in un quadro caratterizzato dalla pressoché totale assenza di chiare direttrici e codici di comportamento per coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare nella gestione e lavorazione dei fascicoli.

A dispetto dei non pochi detrattori del telematico, è questa, tuttavia, una sfida alla quale non ci si può davvero sottrarre, sia pure con i dovuti correttivi ed aggiustamenti che l'esperienza e l'acquisizione di nuove cognizioni tecniche suggeriranno in prosieguo di tempo, avendo sempre di mira il conseguimento dell'obiettivo primario, quello cioè finalizzato a garantire, per quanto compete ai servizi amministrativi, una maggiore qualità ed efficienza del sistema giustizia.

**Massimo Cester**

# PAT: la strana faccenda

di Matteo e Gianluca Zandonà, Servicematica

L'avvio del PAT (Processo Amministrativo Telematico) richiede, senza dubbio, pianificazioni di investimenti in risorse professionali con competenze adeguate (risorse fondamentali per favorire i processi di cambiamento nel settore giustizia), la stesura di nuove regole, un adeguato periodo di test e una preparazione per tutti gli operatori coinvolti.

A fronte di tale complessità viene, in effetti, da chiedersi se, forse, non sarebbe stato più opportuno inserire il PAT all'interno della "infrastruttura" del PCT, il cui funzionamento è, ormai, consolidato e testato.

Ad ogni modo, in vista dell'avvio del processo amministrativo telematico, con le nuove norme emanate con decreto legge del 31 agosto 2016 è stata prevista la formazione di una Commissione per il Monitoraggio del PAT, composta dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e da altri cinque membri, fra cui il Presidente più anziano ancora in carica di un Tribunale Amministrativo Regionale. Lo scopo di questo organismo sarà quello di riferire al Consiglio di Presidenza mensilmente sull'andamento della messa a regime del PAT, suggerendo anche modifiche per il suo miglioramento. Tali eventuali modifiche andranno poi votate in sede di Consiglio di Presidenza, alle cui sedute e votazioni parteciperanno anche il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e il Presidente più anziano di TAR quali membri della commissione.

Altre novità in merito al processo amministrativo telematico portate dal decreto del 31 agosto 2016 sono le modifiche al codice del processo amministrativo per quanto riguarda il domicilio fiscale e le deroghe alla regola del deposito telematico degli atti processuali e delle copie informatiche. Inoltre, la normativa in oggetto ha introdotto nuove disposizioni che regolano l'attività processuale amministrativa, in particolare quanto alla sinteticità e chiarezza degli atti processuali di parte, all'obbligo di registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze, al limite di lunghezza di 30 pagine per i ricorsi e altri atti difensivi, atti che dovranno, inoltre, essere redatti in formato A4, in carattere corrente (tipo times new roman, arial o simili).

Di rilievo è l'introduzione della possibilità di deposito telematico anche per i soggetti non dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un kit di firma digitale, diversamente da quanto previsto nel PCT. Per tali soggetti il deposito di atti e documenti sarà possibile tramite Upload, ovvero caricandoli attraverso la rete internet all'interno di un apposito portale. Il rischio inerente tale operazione è l'upload di file troppo grandi. Sono note le difficoltà di alcuni operatori per confezionare scansioni di peso informatico contenuto, nonché le possibili problematiche di sicurezza per gli accessi al sistema senza riconoscimento certo, firma digitale e PEC.

Infine il decreto dello scorso agosto ha previsto delle norme per la digitalizzazione degli uffici giudiziari amministrativi, fra cui l'assunzione di 53 unità di personale con competenze specifiche, in particolare 30 di queste destinate al processo amministrativo telematico. La necessità di questi ultimi si può riscontrare facilmente accedendo al sito della giustizia amministrativa, che fornisce informazioni sul deposito telematico degli atti già depositati in cartaceo e sui relativi file di accompagnamento.

Attualmente i depositi vanno effettuati con il doppio binario (cartaceo e telematico). Dal 31.12.16 sarà possibile il solo deposito telematico con le seguenti modalità: 1. scaricare il modulo di deposito "modulo pdf – deposito ricorso o richieste segreteria, ausiliari del giudice, ecc."; 2. inserire gli atti e inviare mezzo PEC.

L'atto, la procura alle liti e la relata di notifica vanno firmati in PADES. Per eventuali dettagli o materiale cartaceo visitare il sito <https://pat.servicematica.com>.

Si evidenzia che la procedura per la firma digitale in PADES viene nominata PADES-bes e per apporla viene indicato un complicato sistema a mezzo pdf. Semplificando il tutto, tutte le firme digitali attualmente erogate possono firmare in PADES-bas, quindi nulla di nuovo, e non è assolutamente necessario firmare mezzo PDF ma è possibile usare gli strumenti di firma convenzionali (Service1, Arubasign, Dike).

**Matteo Zandonà**  
**Gianluca Zandonà**

## Collaborazione con il Tribunale di Padova

Il comitato di redazione del PQM è lieto di informarVi che la rivista è ora pubblicata sul sito del Tribunale di Padova ([www.tribunale.padova.giustizia.it](http://www.tribunale.padova.giustizia.it))

Attraverso il link *‘Piquemme notiziario della Camera Civile di Padova’* troverete i numeri della rivista in formato PDF direttamente scaricabili dal sito del Tribunale di Padova.

Ringraziamo il dott. Piero Tampoia, direttore amministrativo del Tribunale di Padova, per questa preziosa collaborazione.

## Prossimi appuntamenti con la Camera Civile

Vi ricordiamo che a fine gennaio la Camera Civile organizzerà la consueta cena invernale. Vi aspettiamo numerosi per brindare insieme all’inizio del nuovo anno.

Per info: [pqmpadova@gmail.com](mailto:pqmpadova@gmail.com)



*ci piace*

1. La collaborazione dimostrata dai Giudici nel corso dell’indagine relativa alle problematiche connesse all’individuazione e alla nomina dei CTU
2. La sede della Corte d’Appello di Venezia in Piazzale Roma
3. Il PQM distribuito anche alla scuola forense.



*non ci piace*

1. Gli ostacoli legislativi e tecnici che impediscono un costante aggiornamento dell’albo dei CTU e una più semplice consultazione ai giudici
2. La mancanza di adeguati strumenti informatici per i giudici delle esecuzioni
3. La chiusura del progetto “Formazione E-learning dell’Avvocatura” del CNF.